



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 284/20/CIR

APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVE AI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA ULL/SLU, COLOCAZIONE, WLR, INFRASTRUTTURE NGAN, END TO END, BACKHAUL PER GLI ANNI 2019 E 2020

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 agosto 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2010/572/UE della Commissione europea, del 20 settembre 2010, *relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, *relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 321/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante “*Condizioni attuative dell’obbligo di accesso in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 22 della delibera n.*



623/15/CONS”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 34/18/CIR, del 15 febbraio 2018, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2017*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 104/17/CIR;

VISTA la delibera n. 62/18/CIR, del 26 marzo 2018, recante “*Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 103/17/CIR;

VISTA la delibera n. 117/18/CIR, del 27 giugno 2018, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso NGAN, per il servizio di accesso End to End e per i servizi di backhaul per l’anno 2017*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 189/17/CIR;

VISTA la delibera n. 292/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante “*Definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 100/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Approvazione, per l’anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, dei prezzi della banda Ethernet su rete in rame e NGA e dei contributi una tantum di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e bitstream)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 216/18/CIR;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 613/18/CONS e comunitaria (caso IT/2019/2181-2182);

VISTA l’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TI” o “TIM”) per l’anno 2019 per il servizio di accesso NGAN *End to End* (mercato 3a) che Telecom Italia ha pubblicato in data 15 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 9 della delibera n. 348/19/CONS;



VISTE le offerte di riferimento relative al servizio *Wholesale Line Rental (WLR)* per gli anni 2019 e 2020 che Telecom Italia ha pubblicato in data 18 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 348/19/CONS;

VISTE le offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2019 e 2020 per *i*) i servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame); *ii*) i servizi di accesso alle infrastrutture di posa di *backhaul* e fibre ottiche di *backhaul*; che Telecom Italia ha pubblicato in data 18 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 348/19/CONS;

VISTE le offerte di riferimento relative ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 3a), per gli anni 2019 e 2020, che Telecom Italia ha pubblicato in data 22 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 348/19/CONS;

VISTA la nota dell'Autorità del 13 novembre 2019 con cui sono state chieste a Telecom Italia alcune informazioni circa le offerte di riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa per gli anni 2019 e 2020;

VISTA la replica di Telecom Italia alle richieste di informazioni dell'Autorità del 13 novembre 2019;

VISTA la delibera n. 193/19/CIR, del 16 dicembre 2019, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (ULL/SLU, Colocazione, WLR, Infrastrutture NGAN, End to End, Backhaul) per gli anni 2019 e 2020*”;

VISTI i contributi prodotti, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR, dalle società CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., la cui sintesi è riportata in **Allegato A** alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

SENTITA, in data 11 marzo 2020, la società Open Fiber S.p.A.;

SENTITA, in data 13 marzo 2020, la società Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 16 marzo 2020, la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITE, in data 17 marzo 2020, le società Fastweb S.p.A. e CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'art. 37;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

VISTA la nota dell'Autorità del 14 maggio 2020 con cui sono state chieste a Telecom Italia *inter alia* proprie considerazioni in merito ad alcune osservazioni poste dagli operatori alternativi intervenuti nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR;

VISTA la replica di Telecom Italia alle richieste di informazioni dell'Autorità del 14 maggio 2020;

SENTITA, in data 18 giugno 2020, la società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE	5
I.1 L'ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA DI TELECOM ITALIA	5
I.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO	11
II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO E DI CO-LOCAZIONE PER GLI ANNI 2019 E 2020	13
III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI WLR PER GLI ANNI 2019 E 2020	51
IV. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE NGAN, PER IL SERVIZIO DI ACCESSO <i>END TO END</i> E PER I SERVIZI DI <i>BACKHAUL</i> PER GLI ANNI 2019 E 2020	54



I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE

I.1 L'analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare di cui alla delibera n. 348/19/CONS che conclude il procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2018-2021. Di seguito sono richiamate, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente procedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della suddetta delibera n. 348/19/CONS.

I mercati rilevanti

2. Con delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha identificato i seguenti due mercati rilevanti del prodotto:
 - a) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a)¹;
 - b) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b)².
3. Per entrambi i suddetti mercati rilevanti del prodotto sono individuati due mercati rilevanti geografici di dimensione sub-nazionale:
 - a) Comune di Milano;
 - b) Resto d'Italia.
4. La società TIM è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (SMP) nei suddetti mercati nn. 3a e 3b relativi al Resto d'Italia. Nella sezione che segue si riportano, in sintesi, gli obblighi imposti a TIM, con delibera n. 348/19/CONS, in qualità di operatore SMP in tali mercati (**con particolare riferimento ai servizi ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul**).
5. Nei mercati dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso in postazione fissa relativi al Comune di Milano, sono revocati, sussistendo condizioni di concorrenza effettiva, gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 623/15/CONS. La revoca di tali obblighi entra in vigore a far data dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS (8 agosto 2019). TIM ha l'obbligo

¹ Il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa è definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici, in rame e/o in fibra ottica o FWA; l'operatore acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione, dalla centrale locale, direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o mediante un apparato attivo (sia del tipo DSLAM sia OLT) in modalità VULA.

² Il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo è definito come la domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso centrale alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici in rame e/o in fibra ottica o FWA, forniti mediante il servizio di trasporto del traffico dati dalla centrale locale agli apparati di commutazione (*feeder switch*), di consegna del traffico dati, situati nei nodi centrali.



di continuare la fornitura dei servizi che, a tale data, sono già attivi, sulla base delle condizioni economiche definite nell'analisi di mercato, per 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS.

Obblighi di accesso

(ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul)

6. Telecom Italia (art. 6, comma 1, delibera n. 348/19/CONS, *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso locale all'ingrosso*) è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame, in fibra ottica (e FWA), ivi inclusi i servizi accessori. In particolare:
- Telecom Italia è soggetta (art. 6, comma 2, delibera n. 348/19/CONS) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL) e *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU).
 - Telecom Italia è soggetta all'obbligo (art. 6, comma 3, delibera n. 348/19/CONS) di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in fibra ottica³: *i*) accesso alle infrastrutture di posa; *ii*) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria; *iii*) accesso al segmento di terminazione⁴; *iv*) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile.
 - TIM è soggetta (art. 6, comma 8, delibera n. 348/19/CONS) all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.
 - TIM (art. 6, comma 9, delibera n. 348/19/CONS) fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica

³ L'accesso locale alla rete in fibra ottica include i seguenti servizi:

- a. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta situati nella tratta di accesso alla centrale;
- b. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;
- c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
- d. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
- e. accesso al segmento di terminazione;
- f. accesso alla fibra ottica spenta e ai cavidotti nel segmento di *backhaul* passivo.

⁴ TIM è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui TIM non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame o in fibra ottica il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.



indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente, con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.

- TIM (art. 6, comma 10, delibera n. 348/19/CONS) fornisce i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee di accesso fornite in **ULL**, **SLU** (e VULA) anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.
 - TIM (art. 6, comma 11, delibera n. 348/19/CONS) implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, incluso TIM stessa, su rete in rame, in fibra ottica (e FWA).
7. Telecom Italia (art. 8, comma 1, delibera n. 348/19/CONS, *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete –Wholesale Line Rental*) è soggetta, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 della delibera n. 348/19/CONS⁵, all'obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi. TIM (art. 8, comma 2, delibera n. 348/19/CONS) fornisce il servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente.

Obblighi di trasparenza

(ULL/SLU, collocazione, WLR, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul)

8. TIM (art. 9, comma 2, delibera n. 348/19/CONS) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); *iii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; *iv*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
9. TIM (art. 9, comma 3, delibera n. 348/19/CONS) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *ii*) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica a livello di centrale locale

⁵ È revocato l'obbligo per TIM di fornire il servizio WLR nei Comuni in cui sia stata realizzata, tramite una o più reti di accesso da postazione fissa alternative a quella di TIM, una copertura, complessiva, del 100% delle Unità abitative aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*. L'Autorità definisce la lista ogni sei mesi a far data dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS. TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura degli accessi WLR già attivati alla data in cui l'Autorità ha verificato la condizione suddetta nella lista dei Comuni, per i successivi 12 mesi.



laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile; iv) accesso al segmento di terminazione; v) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

10. TIM (art. 9, comma 4, delibera n. 348/19/CONS) pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai precedenti punti 8 e 9 relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
11. Ciascuna Offerta di Riferimento contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate (art. 9, comma 6, delibera n. 348/19/CONS).
12. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degni, per ciascuno dei servizi di cui ai precedenti punti 8 e 9, TIM predispose idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da corrispondenti congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali (art. 9, comma 7, delibera n. 348/19/CONS).
13. In caso di circostanze eccezionali, non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi profili di accesso. In tale caso, TIM è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. L'Autorità approva le nuove condizioni con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web*. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate all'Autorità per le verifiche di competenza. L'Autorità approva le nuove condizioni economiche con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti.



Tali modifiche, laddove approvate, sono pubblicate sul sito *web* di TIM almeno trenta giorni prima della loro applicazione (art. 9, comma 8, delibera n. 348/19/CONS).

14. In corrispondenza ad ogni nuova offerta di riferimento TIM allega un documento che indica le modifiche rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente (art. 9, comma 9, delibera n. 348/19/CONS).

Obblighi di controllo dei prezzi

(ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul)

15. TIM (art. 12, comma 1, delibera n. 348/19/CONS) è soggetta, nel Resto d'Italia, all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato n. 3a (con particolare riferimento ai servizi ***ULL/SLU, colocazione, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul***) e per i servizi ***WLR*** (eccezion fatta per i Comuni di cui all'art. 18 della delibera n. 348/19/CONS) e per le relative prestazioni accessorie, sulla base del criterio dell'orientamento al costo come indicato al punto seguente.
16. L'obbligo di controllo dei prezzi, per gli anni 2019 e 2020, è declinato come segue (art. 12, comma 2, delibera n. 348/19/CONS):
 - a. i canoni mensili, per gli anni 2019-2020, dei servizi di accesso locale (e centrale) alla rete in rame ed in fibra ottica e del servizio ***WLR*** sono orientati al costo e fissati sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *bottom up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS;
 - b. i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi ***SLU e ULL*** e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi sono valutati, per gli anni 2019-2020, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS;
 - c. tutti i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, relativi ai servizi di accesso locale (e centrale) alla rete in rame ed in fibra ottica, sono determinati, per gli anni 2019-2020, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;
 - d. il costo della manodopera per gli anni 2019 e 2020 è pari al valore stabilito per l'anno 2017 (44,29 €/h), e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%;
 - e. la componente relativa agli impianti dei costi di colocazione (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di colocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2020 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, e confermati per il 2018, con l'applicazione di un tasso di efficientamento del 2% annuo. La componente relativa all'energia elettrica dei costi di colocazione è determinata sulla base delle fatture di Telenergia ed è approvata dall'Autorità, nell'ambito del procedimento di valutazione della relativa Offerta di Riferimento. I costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility*

management e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2020 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, e confermati per il 2018, con l'applicazione di un tasso di efficientamento annuo del 2%;

- f. i valori del WACC e del *risk premium* per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati secondo la metodologia descritta, rispettivamente, nell'Annesso 2 e dell'Annesso 7 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS. Per gli anni 2019 e 2020 il valore del WACC è pari a 8,64% ed il valore del *risk premium* è pari a 3,2% per gli investimenti in reti FTTH ed a 0% per gli investimenti in reti FTTC.

17. Nella **Tabella 1** che segue sono riepilogate le condizioni economiche stabilite dalla delibera n. 348/19/CONS (articoli 45, 46 e 48) in relazione ai canoni **ULL/SLU, WLR, infrastrutture NGAN** per gli anni 2019 e 2020.

Servizio	2019	2020
ULL (€/mese/linea)	8,61	8,76
SLU (€/mese/linea)	5,30	5,30
Segmento di terminazione in rame (€/mese)	0,47	0,47
Infrastrutture civili - IRU 15 anni/metro	7,11 fino a 2 minitubi, 5,81, fino a 3 minitubi, 4,91 fino a 4 minitubi, 4,26 fino a 5 minitubi	7,11 fino a 2 minitubi, 5,81, fino a 3 minitubi, 4,91 fino a 4 minitubi, 4,26 fino a 5 minitubi
Infrastrutture aeree - IRU 15 anni/metro	3,96	3,96
Infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo a tratta	377,19	377,19
Fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	2.378,37	2.434,52
Fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.520,99	1.544,36
Accesso al segmento di terminazione in fibra- canone mensile	2,80	2,80
WLR POTS (€/mese/linea)	10,73	10,88
WLR ISDN BRA (€/mese/accesso)	13,34	13,49
WLR ISDN PRA (€/mese/canale)	6,77	6,78

Tabella 1: Canoni ULL/SLU, WLR, infrastrutture NGAN di cui alla delibera n. 348/19/CONS per gli anni 2019 e 2020

Revoca degli obblighi previgenti nel mercato 3a del Resto d'Italia

18. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della delibera n. 348/19/CONS, è revocato l'obbligo per TIM di fornire i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa:

- i. il servizio *end to end*;
- ii. il servizio *shared access*; TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura delle linee *shared access* già attivate alla data di pubblicazione



- della delibera n. 348/19/CONS per tutto il *periodo di migrazione* di cui al successivo punto 19;
- iii. il servizio di prolungamento dell'accesso;
 - iv. il servizio di *unbundling* dati;
 - v. il servizio WLR nei Comuni in cui sia stata realizzata, tramite una o più reti di accesso da postazione fissa alternative a quella di TIM, una copertura, complessiva, del 100% delle Unità abitative aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*. L'Autorità definisce la lista ogni sei mesi a far data dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS. TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura degli accessi WLR già attivati alla data in cui l'Autorità ha verificato la condizione suddetta nella lista dei Comuni, per i successivi 12 mesi.
19. Gli accessi attivi alla data di pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS, per i servizi di cui al precedente punto 18, *lett. i-iv*), sono soggetti all'obbligo di fornitura e ai prezzi approvati dall'Autorità ai sensi dell'art. 45 per tutto il *periodo di migrazione* che decorre dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS e cessa 12 mesi dopo. Resta salva la facoltà, per TIM, al termine del *periodo di migrazione*, di continuare ad offrire tali servizi su base negoziale (art. 18, comma 2, delibera n. 348/19/CONS).
20. È revocato l'obbligo relativo alla *procedura di annuncio* di cui alla delibera n. 155/14/CONS. TIM fornisce, comunque, su richiesta dell'operatore interessato, le informazioni di cui alla procedura stessa (art. 18, comma 3, delibera n. 348/19/CONS).

SLA e Penali

21. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della delibera n. 348/19/CONS, le modifiche apportate agli SLA ed alle relative Penali di cui all'Annesso 3 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera.

I.2 Ambito di applicazione e decorrenza del presente procedimento

22. La valutazione delle offerte di riferimento per i servizi di accesso di cui al mercato n. 3a (ed in particolare dei servizi ***ULL/SLU, collocazione, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul***) e per il ***WLR***, relative agli anni 2019 e 2020, di cui al presente procedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo e non già definiti nell'ambito dell'analisi mercato, quali:
- i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi ***SLU e ULL*** e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, che sono valutati, per gli anni 2019-2020, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.



23. Per le restanti condizioni economiche, nell'ambito del presente procedimento occorre altresì procedere alla verifica di quanto relativamente disposto dalla delibera n. 348/19/CONS. In particolare, occorre verificare che:

- ✓ i canoni dei servizi di accesso di cui al mercato n. 3a (eccetto il VULA oggetto di separato procedimento) e per il WLR, relativi agli anni 2019 e 2020, validi nel Resto d'Italia (fatta eventuale eccezione per il WLR per i Comuni di cui all'articolo 18 della delibera n. 348/19/CONS), sono pari a quanto definito agli articoli 45, 46 e 48 della delibera n. 348/19/CONS (vedasi anche precedente punto 17)⁶;
- ✓ tutti i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono determinati, per gli anni 2019-2020, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;
- ✓ il costo della manodopera per gli anni 2019-2020 è pari al valore stabilito per l'anno 2017, e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%;
- ✓ la componente relativa agli impianti dei costi di colocazione (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di colocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2020 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, e confermati per il 2018 (con delibera n. 100/19/CIR), con l'applicazione di un tasso di efficientamento del 2% annuo. La componente relativa all'energia elettrica dei costi di colocazione, per gli anni 2019-2020, è determinata sulla base delle fatture di Telenergia ed è approvata dall'Autorità, nell'ambito del presente procedimento di valutazione della relativa Offerta di Riferimento. I costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di colocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2020 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, e confermati per il 2018, con l'applicazione di un tasso di efficientamento annuo del 2%.

24. Le condizioni economiche dei servizi di accesso di cui al mercato n. 3a (con particolare riferimento ai servizi **ULL/SLU, colocazione, infrastrutture NGAN, End to End e backhaul**) e per il **WLR**, relative agli anni 2019 e 2020, valide nel Resto d'Italia (fatta eventuale eccezione per il WLR per i Comuni di cui all'articolo 18 della delibera n. 348/19/CONS), come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, rispettivamente dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4, della delibera n. 348/19/CONS.

⁶ Nel comune di Milano Telecom Italia è tenuta a praticare per gli accessi già attivi alla data dell'8 agosto 2019 le condizioni economiche di cui alle offerte di riferimento 2019 e 2020 (fino al 7 agosto 2020).



II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO E DI CO-LOCAZIONE PER GLI ANNI 2019 E 2020

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 193/19/CIR

25. In data 22 ottobre 2019 Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 348/19/CONS, le offerte di riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete metallica e per i servizi di co-locazione per gli anni 2019 e 2020. In data 19 novembre 2019 Telecom Italia ha altresì pubblicato le versioni di tali offerte dove sono indicate le modifiche rispetto all'Offerta di Riferimento 2018.
26. Si riportano, di seguito, le preliminari verifiche e approfondimenti dell'Autorità di cui all'allegato B (documento di consultazione) della delibera n. 193/19/CIR.

Canoni di accesso dei servizi di accesso disaggregato

27. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si rilevava che nell'offerta di riferimento ULL 2019-2020, Telecom Italia ha riportato dei canoni dei servizi di accesso disaggregato per gli anni 2019-2020 (ULL: **8,61 €/mese** per il 2019 e **8,76 €/mese** per il 2020; SLU: **5,30 €/mese** per il 2019 e il 2020; Shared Access: **0,73 €/mese** per il 2019) che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS.**

Contributi una tantum di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL, e i contributi da questi dipendenti

➤ *Premessa*

28. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si richiamava che, con delibera n. 100/19/CIR, l'Autorità, fermo restando quanto previsto negli anni precedenti in relazione al calcolo del prezzo medio nazionale pari alla media pesata tra i valori dei *System* "esterni" ed i costi di Telecom Italia (*System* "interno") ed atteso che i nuovi contratti conseguenti alle attività di cui alla delibera n. 321/17/CONS sono stati adottati solo nel mese di dicembre 2018, ha ritenuto di svolgere le valutazioni dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (e da quelli da questi dipendenti) per l'anno 2018 sulla base dell'analogo modello adottato per l'anno 2017, aggiornando tuttavia le percentuali delle lavorazioni svolte dalla manodopera sociale e da manodopera d'impresa sulla base delle evidenze relative all'anno 2017. In particolare, con delibera n. 100/19/CIR, l'Autorità ha definito i contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU per l'anno 2018, considerando:
- i. una percentuale delle lavorazioni relative alle attivazioni (*retail* e *wholesale* nell'intero mercato nazionale dei servizi di accesso) svolte dalla manodopera sociale e da manodopera d'impresa pari, sulla base delle evidenze relative all'anno 2017 (ovvero consuntivate l'anno precedente a quello relativo all'offerta di riferimento 2018), rispettivamente al **41,3%** (MOS) ed al **58,7%** (MOI);



- ii. per la componente di costo delle attività svolte da manodopera d'impresa, esclusivamente il capitolato d'appalto per i lavori di *delivery* applicato nei contratti tra Telecom Italia con le imprese di rete vigente nel 2016 e nel 2017-2018. Si richiamava, altresì, che il "Fattore di Valorizzazione" dei punti risultante dai contratti con le imprese di rete è pari a **0,271** (valor medio nazionale per l'anno 2016, come indicato con delibera n. 653/16/CONS). Si rimandava, per gli specifici costi derivanti dai capitolati con le imprese di rete, a quanto riportato nella delibera n. 34/18/CIR;
 - iii. per la componente di costo delle attività svolte da manodopera sociale, il medesimo capitolato per l'anno 2016-2018 adottato per i *System* esterni, ove il singolo punto è valorizzato, come indicato con delibera n. 34/18/CIR, considerando un valore di **0,278**⁷.
29. Per quanto specificatamente riguarda il costo di gestione ordine, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR si richiamava che per l'anno 2018 l'Autorità ha confermato il medesimo costo (4,49 €) approvato per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR. Si richiamava, in particolare, che ai fini delle valutazioni per l'anno 2017 l'Autorità ha considerato i relativi costi (base contabile 2015) considerati per le valutazioni dei contributi *una tantum* 2015-2016 (4,49 €), tenuto anche conto che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS era stato considerato un periodo di ammortamento pari a 4 anni (per cui l'anno 2017 veniva a cadere nel suddetto periodo di ammortamento). Pertanto, venendo a cadere anche l'anno 2018 nel suddetto periodo di ammortamento, l'Autorità ha ritenuto, con delibera n. 100/19/CIR, per le medesime ragioni, di confermare per l'anno 2018 un costo di gestione ordine di 4,49 €.
30. A tal riguardo, si richiamava altresì che, nel corso delle attività istruttorie di cui alla delibera n. 100/19/CIR, l'Autorità ha richiesto a TIM di fornire aggiornamenti, sulla base di dati più recenti possibili, anche al fine di portare in conto eventuali evoluzioni dei sistemi informativi coinvolti nelle catene processive di *provisioning* nel frattempo intercorse, delle evidenze contabili sottese ai costi di gestione ordine (*capex, opex*, quantità). Evidenze che - a quanto rappresentato da TIM nel corso della delibera n. 100/19/CIR - portano a costi superiori a quanto approvato fino al 2018 (4,49 €). Sul punto, si richiamava che l'Autorità si è tuttavia riservata di svolgere le opportune valutazioni nell'ambito del presente procedimento di approvazione delle offerte di riferimento, ove prendere in considerazione anche gli eventuali oneri (art. 10, comma 2, della delibera n. 321/17/CONS) connessi all'implementazione delle misure previste

⁷ Si richiamava che con delibera n. 34/18/CIR (punto D.28) l'Autorità ha ritenuto ragionevole "...*ai fini del pricing 2017 e di una eventuale applicazione nel 2018, allineare, in ottica di efficientamento dei costi, la valorizzazione del "punteggio" per Telecom Italia System al valor medio nazionale per le imprese esterne di rete, tenuto conto che il costo orario della manodopera di Telecom Italia di cui alla delibera n. 623/15/CONS (44,29 €/h) è sostanzialmente allineato a quello medio delle imprese esterne di rete/System. L'Autorità ritiene, tuttavia, opportuno riconoscere a Telecom Italia, considerato che il punteggio di 0,271 deriva dalla contrattualizzazione con le imprese esterne di rete al 2016, un tasso di inflazione annuo del circa 1,23% (ne consegue un valore del punteggio per TI System pari a 0,278)*".

dalla delibera n. 321/17/CONS alla luce delle evidenze che emergeranno dall'effettiva messa in esercizio dei nuovi contratti.

➤ **Proposta di TIM per gli anni 2019 e 2020**

31. Nella **Tabella 2** che segue sono riportate le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, formulate da Telecom Italia per gli anni 2019-2020.

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2018	TIM 2019	TIM 2019 vs 2018	TIM 2020	TIM 2020 vs TIM 2019
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 23,66	€ 24,40	3,1%	€ 24,40	0,0%
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 48,51	€ 81,98	69,0%	€ 81,98	0,0%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 36,98	€ 38,13	3,1%	€ 38,13	0,0%
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 70,61	€ 119,32	69,0%	€ 119,32	0,0%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	€ 70,61	€ 119,32	69,0%	€ 119,32	0,0%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (senza NP)	€ 8,70	€ 8,66	-0,4%	€ 8,61	-0,6%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (senza NP)	€ 12,06	€ 11,99	-0,6%	€ 11,91	-0,7%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 23,66	€ 24,40	3,1%	€ 24,40	0,0%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 31,90	€ 65,12	104,1%	€ 65,12	0,0%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 35,15	€ 36,25	3,1%	€ 36,25	0,0%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 43,32	€ 88,43	104,1%	€ 88,43	0,0%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 10,02	€ 9,97	-0,5%	€ 9,91	-0,6%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 12,54	€ 12,46	-0,7%	€ 12,38	-0,6%
Contributo fornitura accesso condiviso (*) con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	€ 23,66	€ 23,27	-1,7%	-	-
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale SENZA portabilità del numero	€ 23,66	€ 24,40	3,1%	€ 24,40	0,0%
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU					
1	€ 23,66	€ 24,40	3,1%	€ 24,40	0,0%
3	€ 21,30	€ 21,96	3,1%	€ 21,96	0,0%
5	€ 17,27	€ 17,81	3,1%	€ 17,81	0,0%
10	€ 14,43	€ 14,88	3,1%	€ 14,88	0,0%
15	€ 13,49	€ 13,91	3,1%	€ 13,91	0,0%
20	€ 13,01	€ 13,42	3,1%	€ 13,42	0,0%

(*) Dal 01/01/2019 al 07/08/2019. Tali condizioni economiche si applicano fino al 7 agosto 2020 per i servizi attivi alla data di pubblicazione della Delibera 348/19/CONS (8 agosto 2019).

Tabella 2: Condizioni economiche 2019-2020 proposte da TIM per i contributi *una tantum* per i servizi di accesso disaggregato (attivazione, disattivazione, migrazione)

➤ **Considerazioni di TIM alla base della propria proposta per gli anni 2019 e 2020**

32. TIM nell'ambito della formulazione dei prezzi, per gli anni 2019 e 2020, dei contributi *una tantum* di cui alla precedente **Tabella 2**, ha rappresentato, nel corso delle attività preistruttorie, di aver considerato il modello adottato dall'Autorità per gli anni 2017 e 2018 tenendo tuttavia conto, dal 2019, anche dei contratti con le imprese di rete che nel frattempo sono stati stipulati *ex* delibera n. 321/17/CONS. In sintesi, TIM ha rappresentato di aver considerato:



- per la componente MOI, a causa dei suddetti nuovi contratti, il fattore di valorizzazione dei punti delle singole attività, pari a **0,278**, in luogo di 0,271 utilizzato nell'OR 2018;
- il costo MOS uguale al costo MOI, seguendo l'indicazione dell'Autorità riportata al punto D.28 della delibera n. 34/18/CIR dove è indicato: *“l'Autorità ritiene ragionevole, ai fini del pricing 2017 e di una eventuale applicazione nel 2018, allineare, in ottica di efficientamento dei costi, la valorizzazione del “punteggio” per Telecom Italia System al valor medio nazionale per le imprese esterne di rete”*;
- il valore del costo di gestione ordine pari a 4,49 €, come confermato dall'Autorità per il 2018, a cui è stata sommata la componente di costo che tiene conto degli oneri connessi all'implementazione delle misure previste dalla delibera n. 321/17/CONS⁸ pari al 10% del costo della gestione dell'ordine;
- il costo medio sostenuto da Telecom Italia verso l'impresa per l'attivazione ULL LNA, comprensivo dell'eventuale costruzione del raccordo, Cm, utilizzando la seguente formula riportata al punto 70 della delibera n. 653/16/CONS, in cui il costo medio del raccordo d'abbonato, R, è ricalcolato prendendo a riferimento i nuovi parametri della delibera n. 348/19/CONS, Annesso 1 del Documento V:

$$Cm = X \% * (R + OF) + (1-X\%) * OF$$

dove:

- Cm = Costo medio sostenuto da Telecom Italia verso l'impresa per l'attivazione ULL LNA, comprensivo dell'eventuale costruzione del raccordo;
- X% = percentuale dei casi in cui è necessaria la realizzazione del raccordo d'abbonato;
- R = costo medio del raccordo d'abbonato.

Ne consegue che il costo di attivazione, OF, di cui all'offerta di riferimento, pari al costo delle attività On-Field svolte dall'impresa al netto del costo del raccordo d'abbonato, è pari a $Cm - X\% * R$.

Nello specifico il costo medio del raccordo, R, pari a 58,77 €, è così determinato:

- annuity= 0,43 €/mese (Tabella 33, annesso 1 del documento 5 allegato alla delibera n. 348/19/CONS);

⁸ *“Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. f), della delibera n. 623/15/CONS sono, in ogni caso, riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività delle Imprese System, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale”* (rif. delibera n. 321/17/CONS art. 10, comma 2).

- vita utile= 50 anni (punto 115, annesso 1 del documento 5 allegato alla delibera n. 348/19/CONS);
- WACC=8,64%.

Ne consegue che il *capex* corrispondente è circa 58,77 €.

Ai fini della suddetta formula la X% è stata posta al circa 62,2%, come riportato al punto 70 della delibera n. 653/16/CONS.

33. Di seguito si riportano le tabelle che mostrano la ricostruzione dei contributi *una tantum* di fornitura dei servizi ULL e SLU proposti da TIM per gli anni 2019 e 2020. Nel corso delle attività preistruttorie TIM ha precisato che, laddove la parte *on field* del contributo dipende solo dalla disaggregazione e non ha alcuna componente influenzata dalla MOS, il relativo valore è il medesimo sia per gli anni 2019 che 2020. Si osserva che, essendo la valorizzazione del punto la stessa per MOS e MOI, non assume rilievo il dato sulla percentuale di lavorazione MOS/MOI.

Attivazione ULL, ULL virtuale e SLU su LA

	Punti	% utilizzo	FdV	€	Gord	Euro
Attivazione	70	100%	0,278	19,46	4,94	24,40

Attivazione LNA ULL

	Punti	FdV	Valore punti in Euro	% utilizzo	Costo medio	Costo al netto raccordo	Gord	Euro
area A - impianto in colonna montante	283	0,278	78,674	25,00%	113,59	77,04	4,94	81,98
area B - impianto in rete aerea su edificio	355	0,278	98,69	36,50%				
area C - impianto in rete aerea	541	0,278	150,398	38,50%				

Attivazione LNA SLU

	Punti	FdV	Valore punti in Euro	% utilizzo	Costo medio	Costo al netto raccordo	Gord	Euro
area A - impianto in colonna montante	233	0,278	64,774	25,00%	96,74	60,18	4,94	65,12
area B - impianto in rete aerea su edificio	298	0,278	82,844	36,50%				
area C - impianto in rete aerea	470	0,278	130,66	38,50%				

Contributi di attivazione 2 coppie simmetriche in rame per i servizi ULL, SLU e sistemi DECT

I contributi di attivazione di 2 coppie simmetriche in rame dei servizi ULL e SLU su LA e LNA e per i sistemi DECT per l'anno 2019 sono stati calcolati

moltiplicando i contributi di attivazione ULL e SLU su singola coppia per il 2019 per il relativo rapporto delle occorrenze tra singola coppia e doppia coppia di cui all'Offerta di Riferimento approvata per l'anno 2018. La tabella seguente mostra la ricostruzione di tali contributi.

	n. coppie	2018	rapporto 2 cp/ 1 cp	Euro
ULL LA	1	23,66	1,56	24,40
	2	36,97		38,13
ULL LNA	1	48,51	1,46	81,98
	2	70,61		119,32
SLU LA	1	23,66	1,49	24,40
	2	35,14		36,25
SLU LNA	1	31,9	1,36	65,12
	2	43,32		88,43

Per il 2020 i contributi di attivazione delle doppie coppie sono gli stessi del 2019.

Contributo di fornitura del servizio di accesso condiviso con splitter in centrale fornito da TIM

Il valore di tale contributo per il 2019, pari a 23,27 €, è stato calcolato applicando la riduzione del 2% al valore approvato per il 2018.

Contributi di migrazione massiva da ULL (o Bitstream o WLR) a SLU

I contributi di migrazione massiva per il 2019 e 2020 sono stati calcolati applicando al contributo di attivazione della singola coppia, 24,40 €, una percentuale di riduzione pari a quella indicata con delibera n. 34/18/CIR e che deriva dall'efficienza ottenibile nel caso di migrazioni che coinvolgono più accessi⁹. Ciò in linea con quanto approvato anche dalla delibera n. 100/19/CIR per l'anno 2018.

La tabella seguente mostra la ricostruzione di tali contributi.

⁹ Secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR (punto D.42), il contributo di *migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU* è ottenuto applicando al costo di attivazione SLU LA, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di riduzione pari a quella risultante nel 2016 e che deriva dall'efficienza ottenibile nel caso di migrazioni che coinvolgono più accessi (ad es. -39% nel caso di migrazione verso SLU di 10 accessi per area *cabinet*).

n. linee	2018	Rapporto n. linee/1 linea	Euro
1	23,66		24,40
3	21,3	-10%	21,96
5	17,27	-27%	17,81
10	14,43	-39%	14,88
15	13,49	-43%	13,91
20	13,01	-45%	13,42

Contributi di disattivazione

TIM, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS¹⁰, ha calcolato i contributi di disattivazione dei servizi ULL e SLU sulla base delle indicazioni della delibera n. 321/17/CONS, usando la formula indicata dall'Autorità per il calcolo della disattivazione riportata nella delibera n. 34/18/CIR, ed aggiornandola con il costo della manodopera sulla base dell'efficiamento dell'1% annuo. In questo caso TIM non ha applicato il *mark up* sul costo di gestione ordine, in quanto TIM non sostiene al momento maggiori costi di disattivazione imputabili alla gestione della disaggregazione. Le tempistiche usate sono le ultime approvate dall'Autorità. Le tabelle seguenti mostrano la ricostruzione di tali contributi.

Disattivazione servizio ULL per singola coppia (senza NP)¹¹

	Gord	Costo orario manodopera	% incidenza (Grouping)	(min)	Costo intervento	Euro
2019	4,49	43,85	57%	10	7,31	8,66
2020	4,49	43,41	57%	10	7,24	8,61

Disattivazione servizio ULL per doppia coppia (senza NP)

	Gord	Costo orario manodopera	% incidenza (Grouping)	(min)	Costo intervento	Euro
2019	4,49	43,85	57%	18	13,16	11,99
2020	4,49	43,41	57%	18	13,02	11,91

¹⁰ i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi sono valutati, per gli anni 2019-2021, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.

¹¹ Ccess-ULL= Gord + %Grouping * 10 min (=Ts+2*T1+T2+2*T4+T5)*costo manodopera

Disattivazione servizio SLU singola coppia (senza NP)

	Gord	Costo orario manodopera	% incidenza (Grouping)	(min)	Costo intervento	Euro
2019	4,49	43,85	57%	13,15	9,61	9,97
2020	4,49	43,41	57%	13,15	9,51	9,91

Disattivazione servizio SLU doppia coppia

	Gord	Costo orario manodopera	% incidenza (Grouping)	(min)	Costo intervento	Euro
2019	4,49	43,85	57%	19,14	13,99	12,46
2020	4,49	43,41	57%	19,14	13,85	12,38

➤ ***Le preliminari considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 193/19/CIR***

34. Nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, l’Autorità osservava un sensibile aumento dei contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su linea non attiva che, secondo la proposta di TIM, aumentano dal 2018 al 2019 rispettivamente del 69% (da 48,51 € a 81,98 €) e del 104,1% (da 31,90 € a 65,12 €). Tale aumento si ripercuote, conseguentemente, essendo una componente di costo di *input*, anche sui contributi *una tantum* di attivazione linea non attiva WLR/VULA FTTC/*bitstream naked*. Al riguardo, si evidenziava che parte di tale aumento è dovuto, in via minoritaria con un impatto dell’ordine del circa +6% per ULL LNA (+8% per SLU LNA), al fatto che TIM ha considerato un valore del punto per la componente MOI pari a 0,278 (e quindi con un aumento del 2,58% rispetto al valore di 0,271 considerato ai fini delle valutazioni per l’anno 2018) e per l’aver considerato un *mark up* del 10% sui costi di gestione ordine al fine di tener conto degli oneri connessi all’implementazione delle misure previste dalla delibera n. 321/17/CONS. L’impatto più significativo è, tuttavia, dovuto all’aver considerato un costo medio del raccordo d’abbonato (R), che si ricorda va sottratto dai costi deducibili dai capitolati ($OF=Cm-X\%*R$) in quanto già remunerato dai canoni di accesso, che è stato ricalcolato da TIM prendendo a riferimento il nuovo valore di canone mensile della delibera n. 348/19/CONS (ciò ha comportato, secondo la valutazione di TIM, una riduzione del costo *Capex* del raccordo d’abbonato da circa 108 €, considerato ai fini delle valutazioni per l’anno 2018 sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS, a 58,77 €). Nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si evidenziava, che a parità di altri parametri (costi di gestione ordine e valore del punto considerati ai fini delle valutazioni 2018), la sola riduzione del costo del raccordo d’abbonato, così come considerata da TIM, comporta un aumento dal 2018 al 2019 dei contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su linea non attiva, rispettivamente, del 63,8% e del 97,02%. Ciò premesso l’Autorità, fatte salve le considerazioni conclusive che si è riservata di svolgere agli esiti della presente consultazione pubblica, osservava, in via preliminare, che le valutazioni



svolte da TIM per l'anno 2019 comporterebbero, a parità di capitolato con i *System* (si ricorda che il capitolato preso a riferimento è il medesimo di quello utilizzato sin dal 2016 nelle valutazioni di cui alla delibera n. 653/16/CONS) un aumento della componente di costo relativa all'attività *on field* non giustificabile se non a fronte di una modifica del capitolato stesso, ossia del numero di punti allocati alle pertinenti attività. Si richiamavano, a tale riguardo, le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 653/16/CONS in cui si è posto a confronto i costi delle attività *on field* deducibili dai capitolati con le imprese esterne di rete con i modelli *bottom up* adottati dall'Autorità per i contributi *una tantum*. In particolare, in tali valutazioni, l'Autorità aveva stimato mediante un modello *bottom up*, per la componente *on field*, ad esempio del contributo *una tantum* di attivazione ULL LNA, un costo dell'ordine di 46 € (cfr. punto 69, delibera n. 653/16/CONS) che si poneva sostanzialmente in linea con quello deducibile dal capitolato 2016 (circa 43,5 €). Mentre, le valutazioni svolte da TIM per l'anno 2019 porterebbero, invece, ad un costo delle attività *on field*, per il contributo *una tantum* ULL LNA, di circa 77 €, che appare non ragionevole avendo utilizzato i medesimi capitolati adottati dal 2016. D'altra parte, le valutazioni dell'Autorità, svolte nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS, a cui fa riferimento TIM, e che darebbero luogo a un valore medio di *Capex* di circa 60 euro per il raccordo d'abbonato, sono mirate esclusivamente alla definizione dei canoni di tutti i servizi di accesso, mediante un modello BU-LRIC, in cui tutta la domanda è servita mediante la rete in rame, tragguradato al 2021. Pertanto, le valutazioni di cui alla delibera n. 348/19/CONS non appaiono poter essere ribaltate *tout court* sui contributi *una tantum*, prendendo tra l'altro a riferimento condizioni contrattuali (vedasi i capitolati) già valutate dall'Autorità e, comunque, non temporalmente allineate al *target* temporale dell'analisi di mercato. Si aggiunga che, sulla definizione dei costi operativi quali quelli dei contributi *una tantum*, la stessa delibera n. 348/19/CONS ha delineato, per gli anni 2018-2021, un percorso ben preciso in cui, si rammenta, è prevista la sola rivalutazione dei contributi *una tantum* dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *Systems* sulla base delle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS, un efficientamento del costo della manodopera (-1% annuo) ed un efficientamento (-2% annuo) dei restanti contributi *una tantum*. Ne consegue, in linea agli obiettivi concorrenziali prefissati con delibera n. 348/19/CONS, che, a meno che non intervengano modifiche dei capitolati, ai fini delle valutazioni dei contributi *una tantum* su linea non attiva per gli anni 2019 e 2020, occorre far riferimento alla valorizzazione già approvata per il 2018, fatti salvi gli adeguamenti, su cui andranno svolti gli opportuni approfondimenti, relativi ai costi di gestione ordine e sul valore del punto.

I restanti contributi una tantum per i servizi di accesso disaggregato

35. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si rilevava, altresì, che i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 28, sono stati formulati da Telecom Italia, per gli anni 2019-2020, applicando **correttamente un tasso di efficientamento** annuale del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018.

36. Si rilevava, tuttavia, che per il contributo di intervento a vuoto in *provisioning* (*on-field* e *on-call*) TIM ha proposto un prezzo, per gli anni 2019-2020, di 4,94 € (a fronte di 4,49 € approvato per il 2018). Al riguardo Telecom Italia, nel corso delle attività preistruttorie, ha rappresentato che tale valore è stato ottenuto sommando al costo di gestione ordine, pari a 4,49 € confermato dall’Autorità per il 2018, la componente di costo che tiene conto degli oneri connessi all’implementazione delle misure previste dalla delibera n. 321/17/CONS pari, come premesso, al 10% del costo della gestione dell’ordine.

Canoni dei servizi di co-locazione

37. Per quanto specificatamente riguarda l’offerta di riferimento di TIM per i servizi di co-locazione per gli anni 2019-2020, nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR si rilevava che la componente relativa agli impianti dei costi di colocazione (alimentazione e condizionamento) ed i relativi costi di commercializzazione (“costi specifici OLO”) sono stati fissati da TIM per gli anni 2019-2020 **in linea a quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS** (tasso di efficientamento annuo del 2%). Nella seguente **Tabella 3** si riportano i prezzi proposti da TIM per il 2019 e 2020 per i servizi di alimentazione e condizionamento ed un confronto con i corrispondenti prezzi approvati per il 2018.

	ANNO 2018			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Offerta di riferimento 2018				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.121,10	1.405,19	49,69	2.575,98
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	94,18	1.405,19	4,14	1.503,51
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	101,97	1.124,15	4,49	1.230,61

	ANNO 2019			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Offerta di riferimento 2019				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.098,68	1.313,87	48,69	2.461,24
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	92,30	1.313,87	4,05	1.410,22
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	99,93	1.051,09	4,40	1.155,42

	ANNO 2020			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW

Offerta di riferimento 2020				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.076,7	1.313,87	47,72	2.438,29
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	90,4	1.313,87	3,97	1.408,29
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	97,9	1.051,09	4,31	1.153,34

Tabella 3: Condizioni economiche 2019-2020 proposte da TIM per i servizi di alimentazione e condizionamento

38. La componente relativa all'energia elettrica dei servizi di alimentazione e condizionamento, per gli anni 2019-2020, è stata posta da TIM pari a 0,1499 €/kWh sia per gli anni 2019 che 2020 (a fronte di 0,1603 €/kWh per il 2018 e, quindi con una riduzione, del circa 6,5%). Al riguardo TIM, nel corso delle attività preistruttorie, ha rappresentato che le suddette condizioni economiche sono state determinate, in continuità con gli anni pregressi, sulla base dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti da Telecom Italia per il periodo gennaio-dicembre 2018, disponibili al momento della pubblicazione delle Offerte di Riferimento.
39. I canoni relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security*, sono stati fissati da TIM per gli anni 2019-2020 prevedendo, **in linea a quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS**, un tasso di efficientamento annuo del 2%. Nella seguente **Tabella 4** si riportano i prezzi proposti da TIM per il 2019 e 2020 ed un confronto con i corrispondenti prezzi approvati per il 2018.

	2018 (€/mq)	2019 (€/mq)	2020 (€/mq)
SPAZI	120,81	118,39	116,03
Servizi di Facility Management	21,63	21,20	20,77
Security – Presidio	3,47	3,40	3,34
Security – Reception	1,84	1,80	1,77

Tabella 4: Condizioni economiche 2019-2020 proposte da TIM per i servizi di co-locazione

Contributi una tantum dei servizi di co-locazione

40. Il costo della manodopera, per gli anni 2019 e 2020, è stato posto da TIM pari, rispettivamente, a 43,85 €/h e 43,41 €/h. Pertanto, lo stesso **risulta essere in linea** a quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS, essendo efficientato dell'1% annuo rispetto al valore (44,29 €/h) approvato per il 2018.
41. I contributi *una tantum* di cui all'offerta di co-locazione 2019-2020 risultano, **in linea a quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS**, efficientati del 2% annuo.
42. Per ulteriori servizi di co-locazione per i quali è previsto un *canone* (dipendente comunque dal costo della manodopera) TIM ha rappresentato che i relativi importi sono stati determinati aggiornando il costo orario della manodopera applicando, come da delibera n. 348/19/CONS, l'efficientamento del 1% annuo rispetto al valore 2018. Nelle tabelle seguenti si riportano i relativi dettagli.
- *Tabella 1* (gestione badge aziendali): proposta TIM 2019: 8,32 €/anno, proposta TIM 2020: 8,29 €/anno.

	Canone	Tempo	Costo orario manodopera	Costo badge
	(Euro/anno)	(min)	(Euro/ora)	(Euro)
2019	8,32	4	43,85	5,4
2020	8,29	4	43,41	5,4

- *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): proposta TIM 2019: 76,45 €/anno, proposta TIM 2020: 75,68 €/anno.

	Canone	Tempo	Costo orario manodopera
	(Euro/anno)	(min)	(Euro/ora)
2019	76,45	104,6	43,85
2020	75,68	104,6	43,41

- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): proposta TIM 2019: 701,60 €/anno, proposta TIM 2020: 694,56 €/anno.

	Canone	Tempo	Costo orario manodopera
	Euro/anno	(min)	Euro
2019	701,6	960	43,85
2020	694,56	960	43,41

- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente, per *centrali di piccole dimensioni*): proposta TIM 2019: 350,80 €/anno, proposta TIM 2020: 347,28 €/anno.

I valori economici sono la metà dei corrispondenti valori riportati nella tabella precedente.

- *Tabella 11* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello **comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard**):
 - Per modulo standard N3: proposta TIM 2019: 526,20 €/anno, proposta TIM 2020: 520,92 €/anno.

Il canone di cui sopra è dato dal valore del contributo per intervento standard moltiplicato per 3. Pertanto, sostiene TIM, i valori riportati nelle OR 2019-2020 sono frutto di un errore di calcolo. I valori corretti da considerare, secondo TIM, sono i seguenti.



Per il 2019

		Canone (Euro/anno)	Contributo (Euro)
Servizio di Manutenzione (programmata o correttiva di primo livello) comprensivi dei primi 3 interventi in SLA Standard	Per modulo standard N3 600x300x2.200 mm	520,86	
	Per ogni ulteriore intervento in SLA Standard	--	173,62

Per il 2020

		Canone (Euro/anno)	Contributo (Euro)
Servizio di Manutenzione (programmata o correttiva di primo livello) comprensivi dei primi 3 interventi in SLA Standard	Per modulo standard N3 600x300x2.200 mm	510,45	
	Per ogni ulteriore intervento in SLA Standard	--	170,15

- *Tabella 12* (servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): proposta TIM 2019: 526,20 €/anno per modulo standard N3, proposta TIM 2020: 520,92 €/anno per modulo standard N3; proposta TIM 2019: 175,40 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*, proposta TIM 2020: 173,64 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*.

Il calcolo del canone è dato dal valore del contributo per intervento standard (efficientato del 2%) moltiplicato per 3. Pertanto, nelle OR relative all'anno 2019-2020 c'è stato, secondo TIM, un errore di calcolo. I valori corretti sarebbero i seguenti.

Per il 2019

		Canone (Euro/anno)	Contributo (Euro)
Servizio di Manutenzione (programmata o correttiva di primo livello) comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi (in SLA Standard)	Per modulo standard N3 600x300x2.200 mm	520,86	--
	Per ogni ulteriore intervento in SLA Standard	--	173,62

Per il 2020

		Canone (Euro/anno)	Contributo (Euro)
Servizio di Manutenzione (programmata o correttiva di primo livello) comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi (in SLA Standard)	Per modulo standard N3 600x300x2.200 mm	510,45	--
	Per ogni ulteriore intervento in SLA Standard	--	170,15

- *Tabella 12* (canone gestione delle scorte): proposta TIM 2019: 245,44 €/anno per modulo standard N3, proposta TIM 2020: 242,98 €/anno per modulo standard N3.

La tabella seguente mostra la ricostruzione dei canoni 2019 e 2020.

	2019	2020
(A) Tasso di guasto medio annuo	4,8%	4,8%
(B) N° ore MOS annue per piastra (tempo media annuo)	1,45761	1,45761
(C) Costo unitario manodopera (Euro)	43,85	43,41
(D) Consistenza media in esercizio piastre per modulo	80	80
Canone gestione scorte (€/anno) (AxBxCxD)	245,44	242,98

- *Tabella 14* (coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell'Ambiente): proposta TIM 2019: 701,60 €/anno, proposta TIM 2020: 694,56 €/anno.

Si rimanda a quanto riportato per la Tabella 11 (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente).

43. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si richiamava che nell'ambito della delibera n. 100/19/CIR (punto D.49), a cui si rimanda, l'Autorità, a fronte di alcune criticità segnalate dagli OAO¹² in merito ai contributi *una tantum* per *accesso cameretta "0"* e per *raccordi passivi in fibra ottica* (tabella 26, OR co-locazione), ha ritenuto opportuno che Telecom Italia riformulasse, ai fini dell'OR 2019, i suddetti contributi *una tantum*. Nella **Tabella 5** che segue si riportano le condizioni economiche proposte da TIM per gli anni 2019 e 2020 poste a confronto con quelle 2018.

Contributo	OR 2018	TIM 2019	TIM 2020
Raccordo passivo con cavo in fibra ottica (24 f.o.) senza f.o. attestate;	1.633,50 €	1.600,83 €	1.568,81 €
Per ogni attestazione di 1 f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo)	202,80 €	198,74 €	194,77 €

¹² Con riferimento all'*accesso cameretta "0"*, un OAO ha segnalato che dai capitolati sottoscritti dallo stesso con le Imprese System si evincono dei costi sostanzialmente inferiori a quelli riportati da TIM in OR (tabella 26). L'OAO ha chiesto, pertanto, in ottica di efficienza, di allineare in OR i relativi prezzi (con e senza TTF – Telaio di Terminazione Fibra).

Anche con riferimento alle condizioni economiche relative ai *raccordi passivi in fibra ottica*, l'OAO ha lamentato che, in base ai costi riportati nei capitolati sottoscritti dallo stesso con le Imprese System, i prezzi proposti in OR sarebbero sovrastimati.

In aggiunta, secondo l'OAO, occorrerebbe rivedere la modalità di calcolo del costo (come da OR) per l'attestazione di ogni singola fibra (202,80 € in sala fisica e 101,40 € per sala virtuale per il 2018). Al riguardo, l'OAO ha evidenziato che il costo di attestazione unitario per fibra (202,80 € o 101,40 € per il 2018) contiene sia una quota relativa all'attestazione vera e propria della fibra (che è corretto che cresca proporzionalmente al numero di richieste) sia una quota relativa all'uscita del tecnico (che è invece correlata alla richiesta di ampliamento, indipendentemente dal numero di fibra ottiche richieste). Per esempio - evidenzia l'OAO - se un operatore ordina l'attivazione di tre nuove fibre su un raccordo già attivo (sala fisica) l'OR prevede (per il 2018) un contributo pari a $3 \times 202,80 = 608,4$ € (che include anche tre uscite del tecnico, due delle quali non dovrebbero essere remunerate).

(tracciato da locale OLO a sala AF)			
Raccordo passivo "fittizio" in fibra ottica (24 f.o.) senza f.o. attestate; Per ogni attestazione di 1 f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo) (in collocazione VIRTUALE - in sala AF)	668,72 € 101,40 €	655,35 € 99,37 €	642,24 € 97,38 €
Accesso da cameretta "zero" di TI (senza TTF) (tracciato da locale OLO a cameretta "zero")	3.200,00 €	2.737,22 €	2.737,22 €
Accesso da cameretta "zero" di TI (con TTF da 24/48 f.o.) (tracciato da locale OLO a cameretta "zero")	4.541,72 €	4.024,57	4.024,57 €

Tabella 5: Condizioni economiche 2019-2020 proposte da TIM per i contributi *una tantum* per accesso cameretta "0" e per raccordi passivi in fibra ottica

44. Al riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, TIM ha rappresentato che i contributi del 2019, per i *raccordi passivi in fibra ottica*, sono stati determinati applicando ai valori approvati per il 2018 la riduzione del 2% e quelli del 2020 sono stati determinati applicando la riduzione del 2% ai contributi del 2019.
45. Per quanto riguarda le condizioni economiche dei contributi per *accesso da cameretta "zero"* (con e senza TTF), le tabelle seguenti mostrano i relativi dettagli, partendo dal costo dei capitolati. TIM precisa che, per il 2020, nell'OR i prezzi sono stati posti uguali a quelli 2019 per un errore sul costo orario della manodopera. Di seguito si riportano i valori corretti.

Accesso da cameretta "zero" di TI (senza TTF) (Costi capitolato)	Euro
Fornitura in opera infrastruttura	404,105
Posa Cavo OAO	75
Scavo	1245
Fornitura in opera pozzetto 125X80	782,47
TOTALE	2.506,58

Accesso da cameretta "zero" di TI (con TTF.) (Costi capitolato)	Euro
Fornitura in opera infrastruttura	404,105
Posa Cavo OAO	75
TTF	1.221
Scavo	1.245
Fornitura in opera pozzetto 125X80	782,47
TOTALE	3.727,58

	Contributo Accesso da cameretta “zero” di TI (Euro)			
	2019		errata corrige 2020	
	con TTF	senza TTF	con TTF	senza TTF
tempi di lavorazione (min)	124,24	123,69	124,24	123,69
costo orario manodopera -1% rispetto a 2018	43,85		43,41	
(A) costo manodopera	90,80	90,40	89,89	89,49
(B) costi capitolato	3727,58	2506,58	3727,58	2506,58
Totale costi (A+B)	3.818,38	2.596,98	3.817,47	2.596,07
mark up commerciale	5,40%		5,40%	
Costo Totale	4.024,57	2.737,21	4.023,61	2.736,26

Ulteriori condizioni tecniche dell'offerta di colocazione

46. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si evidenziava che alcuni OAO hanno segnalato che nella Offerta di Riferimento per i servizi di co-localizzazione sono presenti vincoli che limiterebbero la possibilità per gli stessi di razionalizzare i propri spazi ed efficientare i relativi costi. Gli OAO citati evidenziavano, in particolare, che, a partire dall'OR 2018, TIM ha introdotto una variazione relativa ai servizi di colocazione rispetto a quanto previsto in OR 2017 e negli anni precedenti. Nello specifico, gli OAO riportano che TIM ha previsto il seguente vincolo alla dismissione di una risorsa (modulo N3): *“A fronte di ogni recesso / rinuncia / disattivazione / dismissione di un modulo di colocazione, l'Operatore dovrà liberare un numero di coppie ULL affinché, su ciascun modulo dell'Operatore restante attivo, il numero di coppie ULL non superi il limite massimo di 960 coppie.”* Tale vincolo - secondo gli OAO - risulta particolarmente oneroso e privo di fondamento tecnico e regolamentare. Infatti, la dismissione di coppie al permutatore da parte dell'OAO - che si renderebbe necessaria al fine di rispettare il vincolo sul numero massimo di coppie introdotto da TIM per la dismissione dei moduli N3 - comporta un significativo ed inutile lavoro di riorganizzazione delle linee per l'OAO, con impatto importante sui costi, sui tempi e sulla continuità di servizio verso i clienti finali. La dismissione delle coppie al permutatore potrà invece essere prevista senza significativi impatti all'interno del processo di *switch-off* delle centrali ULL. Gli OAO evidenziavano, inoltre, che l'indicazione presente nelle Offerte di Riferimento a partire dal 2006 nella sezione di descrizione del servizio per cui i *“servizi di accesso disaggregato alla rete locale [prevedono] un permutatore/ripartitore di confine equipaggiato, in base alle necessità espresse dall'Operatore, con strisce per coppie in rame (modularità della striscia: 60 coppie) fino ad un limite di 960 coppie per modulo ovvero 900 coppie più striscia per cavi coassiali (modularità della striscia: 32 o 16 coassiali)”* nulla ha a che fare con la dismissione dei moduli N3. Infatti, sottolineano gli OAO, tale vincolo sul numero massimo di coppie per risorsa di colocazione è stato a suo tempo introdotto - presumibilmente - in una logica di non accaparramento delle risorse al permutatore in fase di apertura della centrale al servizio *unbundling* ed espansione del numero di linee in rame. Le richieste



attuali di dismissione delle risorse di collocazione si collocherebbero, invece, in uno scenario completamente diverso, dove le nuove tecnologie NGA riducono sensibilmente il numero di linee in rame al permutatore in centrale. In questo contesto non vi sarebbe alcun rischio di accaparramento delle risorse. Alla luce di quanto sopra, gli OAO hanno chiesto che venga eliminato il vincolo di cui sopra relativo alle condizioni per la dismissione dei moduli N3.

47. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di TIM per i servizi di accesso disaggregato e collocazione per gli anni 2019 e 2020, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento. In allegato A (sez. I) alla presente delibera sono riportate le sintesi delle considerazioni svolte al riguardo dagli OAO e ulteriori chiarimenti forniti da TIM.

Le conclusioni dell'Autorità agli esiti della consultazione pubblica

Aspetti generali

48. Si fa riferimento alle considerazioni degli OAO (cfr. punto D.1, allegato A) secondo i quali i documenti pubblicati da TIM relativi alle OR 2019-2020 con l'indicazione delle differenze rispetto alle OR 2018, pur costituendo un primo elemento utile all'analisi delle proposte di TIM, non costituiscono ancora il pieno adempimento a quanto previsto all'art. 9, comma 9, della delibera n. 348/19/CONS. Manca infatti l'indicazione - sottolineano gli OAO - in un documento separato delle motivazioni, punto per punto, che hanno spinto TIM a proporre le modifiche delle OR, o riformulazioni di parti di esse, rispetto all'ultima versione approvata dall'Autorità.
49. Al riguardo, si richiama che l'art. 9, comma 9, della delibera n. 348/19/CONS, prevede che *“in corrispondenza ad ogni nuova offerta di riferimento TIM allega un documento che indica le modifiche rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente”*. Conseguentemente TIM, a seguito della pubblicazione delle offerte di riferimento per gli anni 2019-2020 relative ai diversi servizi di accesso *wholesale*, ha pubblicato le versioni di tali offerte dove sono indicate (in formato revisione) le modifiche apportate rispetto alla corrispondente offerta di riferimento 2018. Ciò premesso, si ritiene che per gli anni 2019-2020, anche tenuto conto che la delibera n. 348/19/CONS non dettaglia le modalità con le quali TIM deve redigere tale documento indicante le modifiche rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente, che quanto pubblicato da TIM in questa prima fase di implementazione di tale nuova misura si ponga comunque in linea a quanto previsto dal sopra richiamato art. 9, comma 9. Si ritiene, tuttavia, che alcuni miglioramenti possano essere apportati ai fini della pubblicazione delle OR per l'anno 2021. Si ritiene, in particolare, che in aggiunta a quanto svolto per gli anni 2019-2020, TIM debba, in relazione alle OR 2021, anche pubblicare un documento di sintesi riportante, per esempio in forma tabellare, le principali modifiche apportate rispetto alle offerte di riferimento per l'anno 2019-2020 approvate dall'Autorità. Si ritiene, altresì, analogamente a quanto disposto



dall'Autorità (art. 9, comma 8, delibera n. 348/19/CONS) in relazione alle circostanze “eccezionali” per le quali TIM può introdurre delle modifiche alle offerte di riferimento successivamente alla pubblicazione delle stesse, che TIM debba comunicare all'Autorità le motivazioni tecniche ed economiche sottostanti le proprie proposte di modifiche rispetto all'OR dell'anno precedente. Di tali motivazioni, nelle modalità che saranno ritenute più idonee, il mercato sarà edotto nell'ambito dello schema di provvedimento di approvazione dell'OR che verrà posto a consultazione pubblica.

Contributi una tantum di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL, e i contributi da questi dipendenti

50. Gli OAO intervenuti nel corso della consultazione pubblica, nel condividere gli orientamenti dell'Autorità di cui al punto 34 del documento in consultazione circa i contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su linea non attiva, hanno evidenziato (per i dettagli si rimanda al punto D.2 dell'allegato A) quanto segue:
- Valorizzazione del “punto”: gli OAO non concordano con l'adeguamento fatto da TIM, nell'ambito della formulazione dei prezzi validi per gli anni 2019 e 2020, circa il fattore di valorizzazione del punto per la componente MOI, aumentato da 0,271 a 0,278;
 - Costo di gestione dell'ordine: gli OAO ritengono che il costo di gestione ordine (4,49 €) debba essere sensibilmente efficientato per gli anni 2019-2020;
 - Mark-up sul costo di gestione ordine: gli OAO ritengono che il *mark-up* del 10% sul costo di gestione ordine, proposto da TIM per tener conto degli oneri connessi all'implementazione delle misure sulla disaggregazione, sia ingiustificato sia rispetto al valore percentuale proposto, sia rispetto alla tempistica di applicazione (a tale ultimo riguardo gli OAO evidenziano che la soluzione definitiva della disaggregazione per i servizi ULL/SLU non è ancora stata implementata e, presumibilmente, sarà introdotta a partire dal secondo semestre del 2020, pertanto nessun impatto sui contributi UT dovrebbe, secondo gli stessi, essere considerato per gli anni 2019-2020);
 - Attività di presa appuntamento: gli OAO, nel richiamare che con delibera n. 321/17/CONS l'Autorità ha consentito agli OAO di “disaggregare” anche le attività di presa appuntamento, richiedono di rendere opzionale, per l'anno 2020 (dall'entrata in vigore della cosiddetta fase 2), nell'ambito del contributo UT su LNA ULL e SLU, la componente di costo relativa alla presa appuntamento (valorizzata nell'ambito del modello *bottom-up* dell'Autorità, di cui alla delibera n. 653/16/CONS, considerando una media di 3 minuti per la *policy* di contatto).
51. Al riguardo l'Autorità, svolti gli approfondimenti istruttori di competenza, rappresenta quanto segue:
- Valorizzazione del “punto”: si richiama che ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e



migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, sono valutati, per gli anni 2019-2020, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS. TIM, pertanto, nel formulare i prezzi, per gli anni 2019 e 2020, dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU ha considerato, fermo restando il modello di costo adottato dall’Autorità negli anni precedenti ed i capitolati considerati ai fini dei prezzi 2018, un fattore di valorizzazione dei punti per la componente MOI pari a 0,278 (in luogo di 0,271 utilizzato nell’OR 2018) sulla base dei nuovi contratti stipulati con le imprese di rete a valle della delibera n. 321/17/CONS (il valore di 0,278 è pari alla media ponderata, rispetto all’importo del contratto con l’impresa, del Fattore di Valorizzazione contrattualizzato tra TIM e le imprese *System* selezionate da ciascun OAO). Sul punto, si richiama che nell’ambito del tavolo tecnico di implementazione delle misure di disaggregazione di cui alla delibera n. 321/17/CONS, TIM ha comunicato all’Autorità i documenti tecnici utilizzati dalla stessa per richiedere le offerte alle imprese *System* selezionate dagli OAO e le relative offerte ricevute dalle imprese *System*. I nuovi valori economici proposti dalle imprese *System* per il fattore di valorizzazione dei punti, che si attestano come premesso intorno al valore di 0,278 €/punto, sono stati altresì resi noti agli operatori nell’ambito dei lavori di tale tavolo tecnico. Tali nuovi contratti sono entrati in vigore alla fine dell’anno 2018 e sono ancora validi nel corso dell’anno 2020. Ciò premesso l’Autorità, alla luce delle attività svolte nell’ambito del suddetto tavolo tecnico e come confermato da TIM anche nel corso delle attività istruttorie di cui al presente procedimento, ritiene corretto che ai fini delle valorizzazioni dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU per gli anni 2019-2020 venga considerato, per la componente MOI, il suddetto fattore di valorizzazione dei punti (0,278) così come risultante dai contratti stipulati con le imprese *System* e validi nel periodo 2019-2020. Si rileva, altresì, che il richiamo fatto dagli operatori all’art. 25, comma 2, della delibera n. 348/19/CONS¹³, non è pertinente in quanto i contratti con le imprese *System* sottostanti ai contributi *una tantum* ULL/SLU per gli anni 2019-2020 sono quelli stipulati a valle della delibera n. 321/17/CONS ed antecedentemente all’adozione della delibera n. 348/19/CONS. Ne consegue, che saranno i

¹³ Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, ai fini della definizione dei contratti con l’Impresa *System* di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), della delibera n. 623/15/CONS, il processo è modificato prevedendo che, prima della contrattualizzazione di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), della delibera n. 321/17/CONS, TIM comunichi all’Autorità ed agli OAO i relativi documenti tecnici (capitolato tecnico, linee guida per l’esecuzione dei lavori, allegati relativi a SLA e penali), nella versione accessibile a terzi. Gli OAO potranno formulare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. L’Autorità valuta se richiedere a TIM il recepimento delle eventuali osservazioni formulate dagli OAO. Conclusa tale fase e sottoposti i capitolati alle Imprese *System*, TIM è tenuta a comunicare all’Autorità e agli OAO le offerte tecnico-economiche dalle stesse formulate ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 321/17/CONS. Gli OAO possono inviare, entro 15 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni all’Autorità ai fini di una eventuale rinegoziazione. In tal caso TIM, su richiesta dell’Autorità, richiede alle Imprese *System* una seconda offerta economica.



nuovi contratti che verranno stipulati alla scadenza di quest'ultimi, che si richiama essere validi nel 2019 e nel corso del 2020, e che quindi avranno plausibilmente impatto sulle condizioni economiche successive a quelle oggetto del presente procedimento, a seguire la procedura stabilita dal suddetto art. 25, comma 2, della delibera n. 348/19/CONS.

- Costo di gestione dell'ordine: si richiama che ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* per gli anni 2019-2020, TIM ha considerato, in linea a quanto approvato dall'Autorità negli anni precedenti, un costo di gestione ordine pari a 4,49 €. Si richiama, altresì, che per l'anno 2018 l'Autorità ha confermato il medesimo costo (4,49 €) approvato negli anni 2015-2017 venendo a cadere l'anno 2018 nell'ultimo anno del periodo di ammortamento (4 anni) considerato nel modello di costo di cui alla delibera n. 653/16/CONS. Ciò premesso l'Autorità, alla luce delle richieste avanzate dagli OAO e venendo a terminare il periodo di ammortamento considerato nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, ha richiesto a TIM di fornire aggiornamenti, sulla base di dati più recenti possibili, delle evidenze contabili sottese ai costi di gestione ordine (*capex*, *opex*, quantità).

Le evidenze fornite sulla base dei dati contabili 2018-2019 (cfr. punto D.23 dell'allegato A) - a quanto rappresentato da TIM ed a conferma di quanto già sottolineato dalla stessa nel corso procedimento di cui alla delibera n. 100/19/CIR - portano a costi (pari a circa 6 euro) superiori a quanto approvato fino al 2018 (4,49 €).

Ciò premesso l'Autorità ritiene, a maggior favore del mercato, di confermare, ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* per gli anni 2019 e 2020, peraltro in linea con le valutazioni svolte dalla stessa TIM in fase di pubblicazione delle OR 2019-2020, un costo di gestione ordine pari a **4,49 €**.

- Mark-up sul costo di gestione dell'ordine: si richiama che ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 321/17/CONS, sono "*riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività delle Imprese System, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale*".

TIM, pertanto, al fine di portare in conto gli oneri connessi all'implementazione delle misure previste dalla delibera n. 321/17/CONS, ha proposto, in sede di pubblicazione delle offerte di riferimento 2019-2020, di applicare un *mark-up* del 10% sul costo di gestione ordine nell'ambito dei contributi UT di attivazione ULL/SLU (il che determina, considerato un costo di gestione ordine di 4,49 €, un costo aggiuntivo di circa 0,45 € per ogni ordine di attivazione ULL/SLU).

Al riguardo, gli OAO intervenuti nel corso della consultazione pubblica ritengono che tale *mark up* sia ingiustificato sia rispetto al valore percentuale proposto da TIM, sia rispetto alla tempistica di applicazione



(ovvero dal 2019) considerato – evidenziano gli OAO - che la soluzione definitiva della disaggregazione per i servizi ULL/SLU sarà introdotta a partire dal secondo semestre del 2020.

Sul punto, l'Autorità ha richiesto a TIM le evidenze contabili circa il suddetto *mark-up* e, in particolare, di produrre una descrizione delle attività incrementalmente svolte rispetto ad un contesto non disaggregato, i relativi costi e quantitativi annui.

TIM, cfr. punto D.24 dell'allegato A, a cui si rimanda per i relativi dettagli, in riscontro a quanto richiesto dall'Autorità, ha riportato una descrizione delle principali attività dalla stessa svolte a seguito della disaggregazione. A fronte di tali attività, TIM ha stimato un costo annuo di circa 450.000 euro (pertanto nettamente inferiore a quello stimato da alcuni OAO, circa 20 milioni di euro in 4 anni), corrispondente al costo di 7 FTE (*Full Time Equivalent*) a livello nazionale che, rapportato a circa 370.000 ordini ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata, fornisce un costo medio pari a 1,21 € (e quindi superiore al costo (circa 0,45 €) derivante dall'applicazione del *mark-up* del 10% sul costo di gestione ordine (4,49 €) applicato da TIM in fase di pubblicazione dell'OR 2019-2020 nell'ambito dei contributi di attivazione ULL/SLU).

Al riguardo, l'Autorità ritiene che la modalità di recupero dei suddetti costi debba essere ragionevolmente basata su un principio di equità e non discriminazione. Nello specifico, essendo la disaggregazione una misura regolamentare di cui tutti gli OAO potenzialmente possono fruire, l'Autorità ritiene ragionevole che il costo incrementale sostenuto da TIM (circa 450 mila euro annuo), che è direttamente collegato alla fornitura dei servizi di accesso *wholesale* richiesti dagli OAO, sia ripartito su tutti gli ordini *wholesale* (attivazioni, cessazioni e trasformazioni) che nella loro valorizzazione includono il costo di gestione dell'ordine, pari a circa 4,14 milioni nel 2019. In altri termini, si ritiene che tale costo conseguente alla disaggregazione dei servizi venga ripartito non solo sugli ordinativi di attivazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata (circa 370 mila ordini a quanto rappresentato da TIM) ma su tutti gli ordini ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata e non disaggregata, oltre che sugli ordini WLR/bitstream/VULA che comunque hanno come *input* di costo i contributi *una tantum* di attivazione/cessazione dei servizi di accesso disaggregato. Ne deriva, pertanto, un costo pari a circa **0,11** €/ordine (ovvero un *mark up* rispetto al costo di gestione ordine (4,49 €) del circa **2,4%**). In ottica di parità di trattamento, in modo analogo a quanto svolto per il costo di gestione dell'ordine, anche i contributi figurativi interni (*transfer charge*) dovranno tener conto di tale *mark-up*.

Si ritiene, altresì, che tali costi debbano essere applicati sin dal 2019, atteso che l'*iter* previsto dalla delibera n. 321/17/CONS per la definizione delle iniziali specifiche di processo e per la relativa contrattualizzazione si è concluso a fine anno 2018 e, per l'effetto, la



disaggregazione dei servizi accessori ai servizi ULL e SLU è stata adottata in maniera sostanziale dagli operatori principali già a partire da gennaio 2019.

- Attività di presa appuntamento: con riferimento alla richiesta degli OAO di rendere opzionale, nell'ambito del contributo UT su LNA ULL e SLU i costi relativi alla presa di appuntamento (ovvero l'attività di contatto con il cliente finale per fissare l'appuntamento a casa cliente per le conseguenti attività *on-field*), si rileva che la disaggregazione di tale specifica attività (ovvero la previsione per la quale tale attività possa essere svolta autonomamente dall'OAO o da un soggetto da esso direttamente incaricato) sarà implementata come prestazione aggiuntiva nell'ambito del processo di disaggregazione definitivo per il *provisioning* dei servizi ULL/SLU (in esercizio da luglio 2020). Ciò premesso, l'Autorità ha preso atto, con specifico riferimento alle considerazioni svolte da TIM di cui al punto D.25 dell'allegato A, del fatto che gli attuali contributi previsti per l'attivazione ULL e SLU LNA per gli anni 2019 e 2020, essendo gli stessi determinati esclusivamente sulla base dei costi di Capitolato, non contengono i costi relativi alla *Policy* di Contatto (attività di presa appuntamento), per cui secondo la stessa andrebbero aggiunti ai suddetti contributi UT¹⁴. A tale proposito, si richiama che con la delibera n. 653/16/CONS (al riguardo si richiama quanto rappresentato nell'ambito della suddetta delibera al punto 98 in relazione agli interventi a vuoto *on-call* di *provisioning*)¹⁵ l'Autorità aveva assunto, sulla base delle informazioni allora disponibili, evidentemente non complete, che i costi relativi all'attività di presa/conferma appuntamento fossero assorbiti dai costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia agli stessi *System/imprese di rete*. Pertanto, a maggior ragione, si ritiene che nel caso in cui l'OAO decidesse di disaggregare l'attività di *Presa Appuntamento* non debba essere prevista alcuna decurtazione dai costi dei contributi UT su LNA ULL e SLU in quanto, come premesso, tali costi non sono stati riconosciuti a Telecom Italia avendo, come premesso, Telecom Italia chiarito che l'attività di iniziale presa appuntamento è

¹⁴ TIM ha evidenziato che i capitolati d'appalto per i lavori di delivery vigenti nel 2018, e confermati anche per il 2019 e 2020, non comprendono tra le attività svolte dall'impresa anche quella relativa alla Presa Appuntamento (cosiddetta *Policy* di Contatto). Tali capitolati comprendono, invece, la differente attività di "appuntamenti con i Clienti, fissati a cura Impresa, e la comunicazione su Portale informativo della data/ora concordata per l'appuntamento stesso e gli estremi del contatto (referente Cliente e data/ora del contatto)". Tale attività, sottolinea TIM, non è altro che la chiamata che effettua l'impresa per recarsi a casa del cliente a conferma dell'appuntamento già preso tramite la c.d. *Policy* di contatto, per cui il contatto dell'Impresa con il cliente non ha nulla a che vedere con la *Policy* di contatto. Tale ultima attività è, invece, svolta da *outsourcer* dedicati per conto di TIM ed è effettuata a valle dell'acquisizione dell'ordinativo di attivazione ULL LNA e SLU LNA prima che lo stesso venga inviato da TIM alla MOS o all'impresa per la relativa realizzazione *on field*.

¹⁵ ...l'attività di presa/conferma appuntamento...[quando] è svolta da manodopera d'impresa (in tal caso si ritiene che i suddetti costi siano assorbiti dai costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia agli stessi *System/imprese di rete*).

comunque svolta dal proprio *back-office* ovvero da *outsourcer* dedicati per conto di TIM.

52. Per quanto specificamente riguarda i contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su linea non attiva, l'Autorità, non essendo emerse nel corso delle attività istruttorie evidenze tali da indurre ad un cambiamento di orientamento, ritiene di confermare quanto indicato al punto 34 del documento in consultazione confermando, pertanto, ai fini delle valutazioni per gli anni 2019-2020 dei contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su linea non attiva, il costo medio del raccordo d'abbonato utilizzato ai fini dell'approvazione per il 2018 (108 euro).
53. Alla luce di quanto sopra si ottengono, per gli anni 2019-2020, i seguenti costi di attivazione ULL/SLU su linea attiva (senza NP) e non attiva e cessazione. Conseguentemente, vanno rivalutati secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR i contributi *una tantum* da questi dipendenti (ad es. i contributi *una tantum* su due coppie ed i contributi di migrazione tecnologica)¹⁶. Nella **Tabella 6** che segue è riportato anche un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2018 e le relative proposte di TIM per gli anni 2019 e 2020.

¹⁶ Secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR (punto D.42), il contributo di *migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU* è ottenuto applicando al costo di attivazione SLU LA, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di riduzione pari a quella risultante nel 2016 e che deriva dall'efficienza ottenibile nel caso di migrazioni che coinvolgono più accessi (ad es. -39% nel caso di migrazione verso SLU di 10 accessi per area *cabinet*). Inoltre, in linea con quanto previsto con delibera n. 34/18/CIR (punto D.46), i contributi di attivazione ULL/SLU su LA e LNA relative a 2 coppie si ottengono applicando al corrispondente costo di attivazione su singola coppia, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di variazione pari a quella risultante nelle valutazioni 2016.

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2018	TIM 2019	AGCOM 2019	AGCOM 2019 vs 2018	TIM 2020	AGCOM 2020	AGCOM 2020 vs AGCOM 2019
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 23,66	€ 24,40	€ 24,06	1,7%	€ 24,40	€ 24,06	0,0%
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 48,51	€ 81,98	€ 51,02	5,2%	€ 81,98	€ 51,02	0,0%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 36,98	€ 38,13	€ 37,60	1,7%	€ 38,13	€ 37,60	0,0%
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 70,61	€ 119,32	€ 74,25	5,2%	€ 119,32	€ 74,25	0,0%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	€ 70,61	€ 119,32	€ 74,25	5,2%	€ 119,32	€ 74,25	0,0%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (senza NP)	€ 8,70	€ 8,66	€ 8,76	0,8%	€ 8,61	€ 8,72	-0,5%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (senza NP)	€ 12,06	€ 11,99	€ 12,10	0,3%	€ 11,91	€ 12,02	-0,6%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 23,66	€ 24,40	€ 24,06	1,7%	€ 24,40	€ 24,06	0,0%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 31,90	€ 65,12	€ 34,16	7,1%	€ 65,12	€ 34,16	0,0%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 35,15	€ 36,25	€ 35,74	1,7%	€ 36,25	€ 35,74	0,0%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 43,32	€ 88,43	€ 46,38	7,1%	€ 88,43	€ 46,38	0,0%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 10,02	€ 9,97	€ 10,07	0,5%	€ 9,91	€ 10,02	-0,5%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 12,54	€ 12,46	€ 12,57	0,2%	€ 12,38	€ 12,49	-0,7%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale SENZA portabilità del numero	€ 23,66	€ 24,40	€ 24,06	1,7%	€ 24,40	€ 24,06	0,0%
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU							
1	€ 23,66	€ 24,40	€ 24,06	1,7%	€ 24,40	€ 24,06	0,00%
3	€ 21,30	€ 21,96	€ 21,65	1,7%	€ 21,96	€ 21,65	0,00%
5	€ 17,27	€ 17,81	€ 17,56	1,7%	€ 17,81	€ 17,56	0,00%
10	€ 14,43	€ 14,88	€ 14,68	1,7%	€ 14,88	€ 14,68	0,00%
15	€ 13,49	€ 13,91	€ 13,71	1,7%	€ 13,91	€ 13,71	0,00%
20	€ 13,01	€ 13,42	€ 13,23	1,7%	€ 13,42	€ 13,23	0,00%

Tabella 6: Condizioni economiche 2019-2020 approvate da AGCOM per i contributi *una tantum* per i servizi di accesso disaggregato (attivazione, disattivazione, migrazione)

I restanti contributi una tantum per i servizi di accesso disaggregato

54. Con riferimento alle considerazioni degli OAO, di cui al punto D.3 dell'allegato A, secondo i quali i contributi *una tantum* diversi da quelli oggetto di disaggregazione debbano essere determinati prevedendo l'applicazione di un efficientamento, pari al 2%, per tutte le tempistiche utilizzate per la stima del costo del contributo UT e, in aggiunta ad esso, un efficientamento pari all'1% del costo della manodopera, si rappresenta quanto segue.
55. Si richiama che la delibera n. 348/19/CONS ha previsto in relazione ai contributi *una tantum* che:

- i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, sono valutati, per gli anni 2019-2020, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS;
- tutti i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, sono determinati, per gli anni 2019-2020, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;
- il costo della manodopera per gli anni 2019 e 2020 è pari al valore stabilito per l'anno 2017 (44,29 €/h), e confermato nel 2018, ridotto,



su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%.

56. Ciò premesso, si rileva che la delibera n. 348/19/CONS non ha disposto in relazione ai contributi *una tantum* non dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System*, un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, bensì una riduzione del 2% del valore, totale, approvato nel 2018. È stato, invece, previsto un efficientamento annuo (1%) del costo della manodopera, il quale è funzionale ad esempio o alla determinazione di specifiche componenti di costo nell'ambito del modello *bottom up* utilizzato per la definizione dei canoni di accesso o per la determinazione dei costi dei contributi *una tantum* "ibridi" ovvero che dipendono solo in parte dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System* (si pensi ad es. ai costi di cessazione ULL/SLU, ai costi di attivazione VULA FTTC e *bitstream*)¹⁷.

Focus sugli interventi a vuoto

57. Con particolare riferimento ai contributi *una tantum* di intervento a vuoto in *provisioning (on-field e on-call)*, cfr. punto D.4 allegato A, si rimanda a quanto sopra rappresentato (precedente punto 51) circa i costi (a cui tali contributi sono allineati) di gestione ordine. Si ritiene, in tal caso, non applicabile il *mark up* per gli oneri connessi all'implementazione delle misure previste dalla delibera n. 321/17/CONS, essendo lo stesso stato determinato suddividendo i relativi costi per gli ordini (attivazioni, cessazioni e trasformazioni) dei vari servizi di accesso *wholesale*. Si ritiene, pertanto, che TIM debba riformulare i suddetti contributi *una tantum*, per gli anni 2019 e 2020, prevedendo un costo pari a 4,49 € (a fronte del medesimo valore di 4,49 € approvato nel 2018 e 4,94 € proposto da TIM per gli anni 2019 e 2020).
58. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* di intervento a vuoto in *assurance (on-field e on-call)*, si richiama, in via preliminare, che TIM ha, correttamente, previsto per gli anni 2019 e 2020, rientrando tali contributi tra quelli la cui valorizzazione non è dipendente dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System*, una riduzione annua del 2%. Ciò premesso, e con particolare riferimento alle considerazioni degli OAO di cui al punto D.5 dell'allegato A, l'Autorità, al fine di fornire comunque chiarimenti sul tema, validi trasversalmente ai diversi servizi di accesso *wholesale*, ritiene opportuno rappresentare quanto segue.
59. L'Autorità evidenzia, in via preliminare, fatto salvo il principio per il quale gli operatori (ciò vale sia per Telecom Italia che per gli OAO) debbano essere tenuti nel reciproco interesse alla fornitura del servizio a svolgere diligentemente le attività di propria competenza, che Telecom Italia debba essere remunerata per lo svolgimento di attività svolte a "vuoto", ovvero attività richieste dall'OAO e

¹⁷ Per questi ultimi contributi *una tantum*, la relativa valorizzazione per gli anni 2019 e 2020 è effettuata, con specifico riferimento alla componente di costo non dipendente dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System*, che, in linea a quanto svolto negli anni passati, è determinata secondo un modello che si basa su tempistiche di svolgimento delle attività e costo orario della manodopera, prevedendo, a parità di tempistiche, un efficientamento annuo del costo della manodopera.

svolte da Telecom Italia invano, in quanto ad esempio non è stato possibile, come nella fattispecie, risolvere il guasto per motivi non dipendenti da Telecom Italia (ad es. perché trattasi di un guasto afferente ad un tratto di rete non di competenza TIM).

60. Ciò detto, si richiama che il contributo di intervento a vuoto *on-call* in *assurance* remunera le seguenti attività svolte da TIM a fronte della ricezione della segnalazione di malfunzionamento:

- *Gestione ticket a cura di help desk di rete* (valorizzato, secondo il modello di costo adottato negli anni passati, sulla base di una tempistica pari a 20 minuti).

A tale riguardo, si evidenzia che la richiesta degli OAO di allineare i costi dell'intervento a vuoto *on-call* in *assurance*, così come previsto per il *provisioning*, al costo di gestione ordine, non può essere accolta. Si richiama, infatti, che, secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR, il contributo di intervento a vuoto *on-call* in *provisioning* è posto pari al costo di gestione ordine in quanto non include i costi di attività operative che erano state, seppur non del tutto correttamente, assunte incluse nell'ambito dei costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia alle imprese *System*. Lo stesso, non può dirsi, a quanto noto, nel caso della manutenzione correttiva, laddove il modello di costo prevede una specifica attività operativa svolta dai tecnici addetti.

61. Per quanto riguarda il contributo di intervento a vuoto *on-field* in *assurance*, si richiama che lo stesso remunera le seguenti attività:

- *Gestione ticket a cura di help desk di rete* (valorizzato, secondo il modello di costo adottato negli anni passati, ed analogamente a quanto previsto nel caso di intervento a vuoto *on-call* in *assurance* di cui al punto precedente, sulla base di una tempistica pari a 20 minuti);
- Spostamento del tecnico ed intervento (valorizzati, secondo il modello di costo adottato negli anni passati, sulla base di una tempistica pari complessivamente a 75 minuti).

A tale riguardo, alcuni OAO, richiamando quanto già rappresentato nell'ambito della delibera n. 100/19/CIR (punto D.38), hanno ribadito che i contratti tra TIM e le imprese *System* per le attività di *assurance* delle linee TIM *retail* e quelle OAO su servizi attivi (*bitstream* e *VULA*) prevedono un contributo *flat* (canone) che remunera, a detta degli OAO, anche le uscite *on-field* di *assurance* eventualmente chiuse con causale OAO. Tali uscite "a vuoto", secondo tali OAO, corrispondono per TIM ad un esborso economico pari a circa 0,05 €/mese/linea. Sulla base di ciò, gli OAO richiedono di prevedere, per gli anni 2019 e 2020, un costo di intervento a vuoto *on-field* in *assurance* non superiore a 7 €.

Al riguardo, si ribadisce, innanzitutto, che la valorizzazione del contributo di intervento a vuoto *on-field* in *assurance* (come quello *on-call*) è attualmente svolta (al netto degli efficientamenti previsti dalla delibera n. 348/19/CONS) sulla base di un modello *bottom up*. Infatti, come richiamato in premessa, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e



migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi sono valutati, per gli anni 2019-2020, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS. Non è prevista analoga previsione per gli interventi a vuoto.

Ad ogni buon fine, si rileva che la stima svolta dagli OAO (7 €) corrisponde ad un tempo medio di attività di meno di 10 minuti, che appare poco realistico considerato che il contributo in questione, include tra l'altro, lo spostamento presso il cliente finale.

La stessa TIM ha rappresentato, cfr. punto D.26 dell'allegato A, che la ricostruzione svolta dagli OAO è erranea se non per il valore iniziale di 17,5 €/annuo, come canone di *assurance* per linea, da cui prendono spunto le stime svolte dagli OAO, che è presente in un contratto stipulato da TIM con un'Impresa di rete.

Tanto premesso, svolte le verifiche tecniche e regolamentari del caso, si ribadisce, analogamente a quanto già rappresentato negli anni passati, che la richiesta degli OAO non può essere accolta in diritto in quanto gli IAV in *assurance* non rientrano tra i contributi *una tantum* che devono trovare, ai sensi dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS, un allineamento con analoghi contributi di cui ai contratti *System*. In aggiunta, le valutazioni tecniche adottate risultano arbitrarie e prive dei requisiti di ragionevolezza. Viceversa, tali contributi rientrano tra quelli per i quali la delibera n. 348/19/CONS ha previsto una riduzione annua del 2%.

62. Con particolare riferimento alle procedure per la gestione degli interventi a vuoto di *provisioning* ed *assurance* (cfr. punto D.6, allegato A), si rimanda a quanto approvato con delibera n. 100/19/CIR (punto D.40) in relazione all'offerta di riferimento per l'anno 2018, che l'Autorità ritiene applicabile anche per gli anni 2019 e 2020. L'Autorità ritiene che eventuali ulteriori casistiche e fattispecie di applicazione degli interventi a vuoto vadano prese in considerazione una volta maturata una sufficiente esperienza nell'applicazione dell'attuale processo e, ad ogni buon fine, una volta svolti i necessari approfondimenti, con eventuale applicazione dal 2021 a seguito dell'approvazione della relativa Offerta di Riferimento. TIM è invitata, pertanto, a sottoporre all'Autorità, anche preventivamente alla pubblicazione dell'OR 2021, eventuali elementi che possano condurre ad un miglioramento dei processi.
63. In relazione alla richiesta di un OAO (punto D.7, allegato A) circa la decorrenza di applicazione della procedura per la gestione degli interventi vuoto approvata con delibera n. 100/19/CIR, si richiama che con la suddetta delibera è stato indicato che “*in caso di contenziosi sul tema IAV, elemento dirimente sarà la verifica del rispetto, da parte di TIM e dell'OAO, della procedura prevista in OR a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento* (avvenuta il 2 agosto 2019)”. Ciò premesso, nell'accogliere quanto richiesto dall'OAO, essendo ragionevole prevedere un congruo tempo di implementazione e di adeguamento dei processi e sistemi interni, si ritiene che il suddetto disposto debba intendersi applicabile decorsi 90 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 100/19/CIR (e



quindi dal 2 novembre 2019) per gli operatori che, alla data di pubblicazione della suddetta delibera, ancora non avevano implementato la procedura in questione. Fino alla data del 2 novembre 2019, in caso di contenzioni sul tema IAV sarà applicabile quanto previsto prima della suddetta modifica regolamentare.

SLA e penali

➤ *Post provisioning*

64. In relazione alla richiesta degli OAO, di cui al punto D.8 dell'allegato A, sul tema dei guasti in *post provisioning*, si richiama, in via preliminare, che, con delibere n. 34/18/CIR e n. 87/18/CIR, come poi confermato con la nuova analisi di mercato, l'Autorità ha previsto uno specifico SLA e penale in campo a Telecom Italia per i *guasti in post provisioning* da intendersi *come guasti, con causa TI, aperti dall'OAO entro 7 giorni solari dalla data di espletamento*. Come indicato in tali delibere, Telecom Italia per i guasti in *post provisioning* corrisponde all'operatore le penali per mancato rispetto dei tempi di *provisioning* tenendo conto del tempo complessivo intercorso a partire dalla DAC (quella comunicata dall'OAO salvo rimodulazioni per cause non dipendenti da Telecom Italia) o SLA fino alla data di risoluzione del guasto in *post provisioning*¹⁸. La suddetta penale, pertanto, incrementa quelle previste nel caso di ritardo nel *provisioning* del numero di giorni intercorrente tra la data di espletamento, non del tutto corretto, fino alla risoluzione del guasto di *post provisioning*. Nell'ambito delle suddette delibere è stato altresì indicato *che resta salvo che, per la risoluzione dei guasti aperti dall'OAO successivamente ai 7 giorni solari dalla data di espletamento, Telecom Italia è tenuta al rispetto degli SLA (e penali) di assurance*.
65. Ciò premesso, l'Autorità ritiene che la previsione per la quale TIM applica il suddetto SLA/penale di *post provisioning* solo ai *Trouble Ticket* (TT) della tipologia *Richiesta di supporto* inviati dall'OAO entro i 7 giorni solari dalla data di espletamento, non sia in linea a quanto previsto dalle sopra richiamate delibere, ove è, invece, indicato l'applicabilità di tale SLA/penale relativamente ai *guasti, con causa TI*, aperti dall'OAO entro 7 gg solari dalla data di espletamento, senza alcuna specificazione della tipologia di *Trouble Ticket* (Disservizio¹⁹, Degrado²⁰ o Richiesta Supporto²¹). Pertanto, si ribadisce, che qualora un OAO rilevi un malfunzionamento entro i 7 gg solari dalla data di espletamento, aprirà verso TIM un *Trouble Ticket* (che sarà di Disservizio, Degrado o Richiesta supporto a

¹⁸ Per esempio, su un accesso relativamente al quale Telecom Italia ha effettuato l'espletamento con 2 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla DAC/SLA e su cui ci sia stato un guasto in *post provisioning* risolto 9 giorni lavorativi dopo la data di espletamento, Telecom Italia pagherà una penale fino a 15 €/giorno (essendo il tempo intercorrente tra la DAC/SLA e la data di risoluzione del guasto in *post provisioning* pari a 11 giorni lavorativi). In tale esempio, se non ci fosse stato un guasto in *post provisioning*, Telecom Italia avrebbe pagato una penale relativa a 2 giorni lavorativi di ritardo.

¹⁹ Ambito di applicazione: guasto bloccante ovvero collegamento che risulta in esercizio ma è disservito nella totalità dei componenti.

²⁰ Ambito di applicazione: accesso sul quale si riscontra una performance nettamente inferiore rispetto ad una situazione precedente caratterizzata; accesso parzialmente disservito.

²¹ Ambito di applicazione: accesso in errato provisioning; accesso affetto da problematica particolare che necessita di approfondimento specialistico.



seconda della problematica rilevata) relativamente al quale TIM è tenuta a rispettare le penali in *post provisioning*. Resta inteso che in caso di penale per *post-provisioning*, essendo la stessa calcolata considerando il tempo intercorrente tra la DAC/SLA e la data di risoluzione del guasto (con causa TI) in *post provisioning*:

- Non verranno applicate sul medesimo TT eventuali ulteriori penali per ritardo nella risoluzione del TT stesso;
- Non verranno applicate sull'ordinativo di attivazione relativo al TT in questione eventuali ulteriori penali per ritardo di *provisioning*.

Le suddette penali sono di fatto incluse nel computo della penale per *post-provisioning*.

Per la risoluzione dei disservizi/degradi aperti dall'OAO successivamente ai 7 giorni solari dalla data di espletamento, Telecom Italia è tenuta al rispetto degli SLA (e penali) di *assurance/degradi*.

66. Con riferimento alla richiesta degli OAO di estendere il periodo di *post provisioning* dagli attuali 7 giorni solari a 15 giorni solari, l'Autorità richiama che il termine di 7 gg solari è previsto dalla delibera n. 348/19/CONS.
67. In relazione a quanto rappresentato da un OAO, di cui al punto D.9 dell'allegato A, sulla circostanza che TIM prevede l'applicazione delle penali di *post provisioning* solo relativamente ai *trouble ticket* della tipologia "richiesta di supporto" aperti dall'OAO entro i 7 giorni successivi alla data di espletamento e chiusi con "causa Telecom Italia" e classificate come "errato provisioning", nel richiamare quanto rappresentato ai precedenti punti, si ribadisce che, secondo quanto previsto dalle delibere n. 34/18/CIR, n. 87/18/CIR e confermato con delibera n. 348/19/CONS, i guasti in *post provisioning* sono da intendersi come guasti aperti dall'OAO entro 7 giorni solari dalla data di espletamento, con causa TI indipendentemente da una specifica classificazione.
68. Con riferimento alla richiesta dell'OAO di cui al punto D.10 dell'allegato A, secondo il quale TIM avrebbe eliminato dalle offerte di riferimento 2019-2020 lo SLA relativo al tempo di ripristino per *errato provisioning* (previsto nelle offerte di riferimento degli anni passati), l'Autorità, nel richiamare che per *errato provisioning* si intende un circuito che non abbia mai funzionato per cause attribuibili a Telecom Italia, evidenzia che tale fattispecie rientra tra i malfunzionamenti di cui al *post provisioning*, per i quali si rimanda a quanto rappresentato ai punti precedenti. È pertanto corretta l'eliminazione di tale SLA che, altrimenti, andrebbe a sovrapporsi, se il TT fosse segnalato nei primi 7 giorni solari dall'espletamento, ai malfunzionamenti in *post provisioning*. Resta fermo che il TT aperto eventualmente dopo i 7 giorni solari dall'espletamento verrà trattato come una richiesta di soluzione di un disservizio.
69. Con riferimento alle considerazioni degli OAO, di cui al punto D.11, allegato A, circa la reintroduzione da parte di TIM nell'ambito delle offerte di riferimento (ULL/SLU, WLR, VULA, *bitstream* rame e NGA) per gli anni 2019 e 2020 dell'allegato concernente le "regole per il conteggio dei tempi di ritardo", si



chiarisce che lo stesso non è stato oggetto, nei passati procedimenti di approvazione delle OR, di valutazione da parte dell'Autorità, sebbene costituisca un positivo elemento di trasparenza e garanzia di non discriminazione delle modalità di calcolo degli SLA/penali applicate da TIM. Ciò detto, in linea con quanto già rappresentato sul punto con delibera n. 100/19/CIR, si ribadisce che gli operatori debbano applicare le previsioni regolamentari vigenti tenendo conto, laddove la concreta applicazione richieda delle specificazioni di processo, di criteri di equità e ragionevolezza. Come già rappresentato, l'Autorità, in caso di segnalata persistente diversità di vedute sull'applicazione delle penali regolamentate, si riserva di svolgere, laddove non si sia già fornito un'interpretazione sulla modalità di applicazione, in questa o in altre sedi, anche su richiesta delle parti, un tavolo di confronto tecnico con gli operatori sulle questioni sottoposte al fine di agevolare un accordo tra gli stessi. Resta ferma la possibilità per gli operatori di avvalersi di quanto previsto dall'art. 23 del Codice.

Contributi una tantum dei servizi di co-locazione

70. Alla luce degli approfondimenti svolti e riportati al precedente punto 42, si ritiene che le condizioni economiche di cui alle Tabelle 11 e 12 dell'offerta di colocazione 2019-2020, relative al *servizio di manutenzione (programmata o correttiva di primo livello) comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard*, debbano essere corrispondentemente riformulate da Telecom Italia per tener conto dell'errore di calcolo dalla stessa riconosciuto nel corso delle attività di cui al presente procedimento istruttorio.
71. L'Autorità ha svolto, anche facendo seguito alle osservazioni degli OAO di cui ai punti D.12 e D.13 dell'allegato A, ulteriori approfondimenti circa i contributi *una tantum* per *raccordi passivi in fibra ottica e per accesso da cameretta "zero"*.
72. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* per *raccordi passivi in fibra ottica*, si richiama che Telecom Italia ha proposto in fase di pubblicazione delle OR per gli anni 2019 e 2020 le seguenti condizioni economiche, ottenute applicando un efficientamento annuo del 2% rispetto alle corrispondenti condizioni economiche per l'anno 2018.



Raccordi passivi	2018	OR TIM 2019	OR TIM 2020
Raccordo passivo con cavo in fibra ottica (24 f.o.) senza f.o. attestate	1.633,50 €	1.600,83 €	1.568,81 €
Per ogni attestazione di 1 f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo) (tracciato da locale OLO a sala AF)	202,80 €	198,74 €	194,77 €
Raccordo passivo "fittizio" in fibra ottica (24 f.o.) senza f.o. attestate	668,72 €	655,35 €	642,24 €
Per ogni attestazione di 1 f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo) (in collocazione Virtuale - in sala AF)	101,40 €	99,37 €	97,38 €

73. Al riguardo Telecom Italia, facendo seguito alla richiesta degli OAO (punto D.12 dell'allegato A) di rivedere la modalità di calcolo della componente di costo relativa all'attestazione di ogni singola fibra ottica (198,74 € in sala fisica e 99,37 € per sala virtuale come da OR per il 2019, analoghe considerazioni valgono per il 2020), ed in particolare di scorporare l'aliquota relativa all'uscita del tecnico in modo che venga retribuita una sola volta nel caso di attestazione contestuale di più fibre, ha rappresentato (punto D.27, allegato A) di aver svolto ulteriori approfondimenti a seguito dei quali la stessa ha proposto una riformulazione complessiva, ai fini delle OR 2019-2020, dei suddetti contributi *una tantum* per i raccordi passivi come riportato nella tabella che segue. TIM ha evidenziato, in particolare, che ci sono alcune voci di costo che nella precedente valutazione non erano state considerate (es. quota parte del TTF nel costo del subtelai, progettazione esecutiva, intervento in centrale, sopralluogo tecnico d'impresa, gestione documentazione tecnica, descrizione in banche dati).

Nella tabella che segue si riporta la nuova proposta e un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2018 e quelle proposte dalla stessa TIM in fase di pubblicazione delle OR 2019 e 2020.



Raccordi passivi	2018	OR TIM 2019	OR TIM 2020	Proposta di TIM di riformulazione per gli anni 2019 e 2020		
				Raccordi passivi	2019	2020
Raccordo passivo con cavo in fibra ottica (24 f.o.) senza f.o. attestate	1.633,50 €	1.600,83 €	1.568,81 €	Raccordo passivo con cavo in fibra ottica (24 f.o.) (tracciato da locale OAO a sala AF) con contemporanea attestazione di N f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo)	2.189,21+N*47,75	2.127,08+N*35,83
Per ogni attestazione di 1 f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo) (tracciato da locale OLO a sala AF)	202,80 €	198,74 €	194,77 €	Ampliamento del raccordo passivo con cavo in fibra ottica (24 f.o.) (tracciato da locale OAO a sala AF) con contemporanea attestazione di N≤2 f.o.	172,55+N*25,54	156,64+N*16,27
				Ampliamento del raccordo passivo con cavo in fibra ottica (24 f.o.) (tracciato da locale OAO a sala AF) con contemporanea attestazione di N≥3 f.o.	112,56+N*47,75	102,93+N*35,83
Raccordo passivo "fittizio" in fibra ottica (24 f.o.) senza f.o. attestate	668,72 €	655,35 €	642,24 €	Raccordo passivo "fittizio" in fibra ottica (24 f.o.) (in collocazione VIRTUALE - in sala AF) con contemporanea attestazione di N f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo)	1.354,95+N*25,91	1.302,42+N*19,71
Per ogni attestazione di 1 f.o. (fino a max 24 attestazioni per raccordo passivo) (in collocazione Virtuale - in sala AF)	101,40 €	99,37 €	97,38 €	Ampliamento del raccordo passivo "fittizio" in fibra ottica (24 f.o.) (in collocazione VIRTUALE - in sala AF) con contemporanea attestazione di N≤4 f.o.	172,55+N*12,77	156,64+N*8,14
				Ampliamento del raccordo passivo "fittizio" in fibra ottica (24 f.o.) (in collocazione VIRTUALE - in sala AF) con contemporanea attestazione di N≥5 f.o.	112,56+N*25,91	102,93+N*19,71

74. Ciò premesso l’Autorità ritiene, alla luce di quanto emerso nell’ambito delle attività istruttorie di cui al presente procedimento e della conseguente richiesta da parte di TIM di riformulazione complessiva dei costi dei contributi *una tantum* dei *raccordi passivi in fibra ottica*, secondo cui ci sono variazioni rispetto a quanto approvato per l’anno 2018 per via dell’introduzione di voci di costo precedentemente non contemplate, opportuno svolgere ulteriori approfondimenti che potranno essere effettuati anche in contraddittorio con il mercato nell’ambito di uno specifico tavolo tecnico. L’applicazione dei suddetti contributi *una tantum* resta, pertanto, nelle more dell’approvazione mediante la procedura prevista dall’art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS, sospesa. Una volta approvati i contributi in questione saranno applicati alle relative consistenze anche retroattivamente per gli anni 2019 e 2020.
75. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* per *accesso da cameretta “zero”* (con e senza TTF), si richiama che Telecom Italia ha proposto in fase di pubblicazione delle OR per gli anni 2019 e 2020 le seguenti condizioni economiche, ottenute a partire dai relativi costi di capitolato.

	2018	OR TIM 2019	OR TIM 2020
Accesso da cameretta "zero" (senza TTF)	3.200,00 €	2.737,21 €	2.736,26 €
Accesso da cameretta "zero" (con TTF)	4.541,72 €	4.024,57 €	4.023,61 €

76. A tal riguardo e con specifico riferimento alla richiesta degli OAO (punto D.13 dell’allegato A) di rivedere le condizioni economiche di tali contributi (sostanzialmente gli OAO hanno richiesto di rivedere le componenti di costo sottostanti relative allo *scavo*, alla *fornitura in opera infrastruttura e pozzetto*, *TTF*, *tempi di lavorazioni manuali* e *mark up commerciale*), Telecom Italia ha fornito i relativi chiarimenti riportati al punto D.28 dell’allegato A, a cui si rimanda.

A seguito degli approfondimenti svolti, TIM ha altresì proposto una riformulazione, ai fini delle OR 2019-2020, dei suddetti contributi *una tantum* per accesso da cameretta “zero”. TIM ha evidenziato, in particolare, che vanno aggiunte ulteriori voci di costo precedentemente non contemplate, quali ad es. intervento in centrale, sopralluogo tecnico d’impresa, gestione della documentazione tecnica, fornitura in opera del MOC su telaio OAO e fornitura in opera della terminazione cavo 24 fibre ottiche.

Nella tabella che segue si riporta la proposta di riformulazione da parte di TIM nonché un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2018 e quelle proposte dalla stessa TIM in fase di pubblicazione delle OR 2019 e 2020.



Accesso da cameretta "zero" (senza TTF)	2018	OR TIM 2019	OR TIM 2020	Proposta di TIM di riformulazione per gli anni 2019 e 2020		
				Accesso da cameretta "zero" (senza TTF)	2019	2020
				<i>Quota base (Intervento in centrale, Sopralluogo Tecnico d'Impresa, Gestione della documentazione tecnica)</i>	174,72 €	156,45 €
Scavo		1.245 €	1.245 €	Scavo	745,85 €	702,49 €
Fornitura in opera infrastruttura		404,11 €	404,11 €	Fornitura in opera infrastruttura	500,78 €	489,88 €
Fornitura in opera pozzetto 125x80		782,47 €	782,47 €	Fornitura in opera pozzetto 125X80	468,76 €	441,51 €
Posa Cavo OAO		75 €	75 €	Posa Cavo OAO	415,82 €	384,77 €
				MOC su telaio OAO	155,88 €	155,88 €
				Fornitura in opera della "Terminazione cavo 24 fibre ottiche"	426,24 €	389,70 €
Totale costi capitolato		2.506,58 €	2.506,58 €	Totale costi capitolato	2.888,05 €	2.720,68 €
Tempi di lavorazione (min)		123,7	123,70	Tempi di lavorazione (min)	240	240
Costo orario manodopera		43,85 €	43,41 €	Costo orario Manodopera	43,85 €	43,41 €
Coto manodopera		90,40 €	89,49 €	Costo manodopera	175,40 €	173,64 €
Markup commerciale		5,40%	5,40%	Markup commerciale (%)	3%	3%
Totale	3.200,00 €	2.737,21 €	2.736,26 €	Mark up commerciale	91,90 €	86,83 €
				Totale	3.155,35 €	2.981,14 €



Accesso da cameretta "zero" (con TTF)	2018	OR TIM 2019	OR TIM 2020	Proposta di TIM di riformulazione per gli anni 2019 e 2020		
				Accesso da cameretta "zero" (con TTF)	2019	2020
				<i>Quota base (Intervento in centrale, Sopralluogo Tecnico d'Impresa, Gestione della documentazione tecnica)</i>	174,72 €	156,45 €
Scavo		1.245 €	1.245 €	Scavo	745,85 €	702,49 €
Fornitura in opera infrastruttura		404,11 €	404,11 €	Fornitura in opera infrastruttura	500,78 €	489,88 €
Fornitura in opera pozzetto 125x80		782,47 €	782,47 €	Fornitura in opera pozzetto 125X80	468,76 €	441,51 €
Posa Cavo OAO		75 €	75 €	Posa Cavo OAO	415,82 €	384,77 €
TTF		1.221 €	1.221 €	TTF	937,95 €	928,62 €
				Fornitura in opera della "Terminazione cavo 24 fibre ottiche"	426,24 €	389,70 €
Totale costi capitolato		3.727,58 €	3.727,58 €	Totale costi capitolato	3.670,12 €	3.493,42 €
Tempi di lavorazione (min)		124,24	124,24	Tempi di lavorazione (min)	240	240
Costo orario manodopera		43,85 €	43,41 €	Costo orario Manodopera	43,85 €	43,41 €
Coto manodopera		90,80 €	89,89 €	Costo manodopera	175,40 €	173,64 €
Markup commerciale		5,40%	5,40%	Markup commerciale (%)	3%	3%
Totale	4.541,72 €	4.024,57 €	4.023,61 €	Mark up commerciale	115,37 €	110,01 €
				Totale	3.960,88 €	3.777,05 €

77. Ciò premesso l'Autorità ritiene, alla luce di quanto emerso nell'ambito delle attività istruttorie di cui al presente procedimento e della conseguente richiesta da parte di TIM di riformulazione dei costi dei contributi *una tantum* per accesso da cameretta "zero" di TI (con e senza TTF), secondo cui ci sono anche rilevanti variazioni rispetto a quanto approvato per l'anno 2018 per via dell'introduzione di voci di costo precedentemente non contemplate, opportuno svolgere ulteriori approfondimenti che potranno essere effettuati anche in contraddittorio con il mercato nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico. L'applicazione dei contributi *una tantum* in questione resta, pertanto, nelle more dell'approvazione mediante la procedura prevista dall'art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS, sospesa per gli anni 2019 e 2020. Gli stessi saranno applicati alle relative consistenze 2019-2020, anche retroattivamente, una volta approvati.



Ulteriori condizioni tecniche dell'offerta di collocazione

➤ Legame tra dismissione moduli N3 e strisce al permutatore

78. Per quanto riguarda il tema, già sollevato nell'ambito delle attività preistruttorie (precedente punto 46), relativo alla dismissione dei moduli N3 ed, in particolare, al vincolo introdotto da TIM in offerta di riferimento per il quale: *"A fronte di ogni recesso / rinuncia / disattivazione / dismissione di un modulo di collocazione, l'Operatore dovrà liberare un numero di coppie ULL affinché, su ciascun modulo dell'Operatore restante attivo, il numero di coppie ULL non superi il limite massimo di 960 coppie"*, e relativamente al quale gli OAO (cfr. punti D.14-D.17, allegato A) nel corso della consultazione pubblica hanno sostanzialmente ribadito quanto già evidenziato prima dell'avvio della stessa, l'Autorità rappresenta quanto segue.
79. Si richiama che in fase di attivazione, come indicato in OR già da alcuni anni, il permutatore di confine con sala OAO, posto in centrale TIM, è equipaggiato, con riferimento alla sezione dedicata agli OAO, con strisce per coppie in rame (modularità della striscia pari a 60 coppie) fino ad un limite di 960 coppie per modulo N3. A tal riguardo, si evidenzia, innanzitutto che non sussistono valide ragioni per le quali, come richiesto da alcuni OAO, tale limite debba essere esteso ad un numero maggiore di coppie o addirittura essere eliminato, atteso che è previsto in OR già da molti anni ed, a quanto noto, non ha mai determinato (per quanto riguarda la fase di attivazione) particolari criticità e, quindi, a maggior ragione nella presente fase in cui il servizio ULL è via via sostituito da altri servizi.
80. Si rileva, in particolare, che non tutte le coppie su una data striscia afferiscano allo stesso modulo N3 (si pensi al caso in cui un OAO abbia più moduli N3 in centrale). Può quindi capitare che su una determinata striscia ci siano coppie attestate ad un modulo, ad esempio oggetto di dismissione, e coppie attestate su un altro modulo ancora attivo. Pertanto, quando viene disattivato un modulo N3 da parte dell'OAO, al fine di dover rispettare il vincolo di avere un numero massimo di coppie impegnate sul permutatore per modulo N3 pari a 960, l'OAO è tenuto a liberare delle strisce in modo da soddisfare la seguente relazione:

$$\text{Totale coppie residuali} \leq N * 960$$

dove N è il numero dei moduli OAO rimanenti in una stessa sala a seguito di dismissione.

81. Si evidenzia, quindi, che il vincolo di legare la richiesta di dismissione modulo N3 alla contestuale dismissione di strisce al permutatore richiede un certo *effort*. Tuttavia, dall'altra parte, non è ragionevole che l'operatore occupi, senza alcuna remunerazione, delle risorse che nei fatti non utilizza più, non consentendo peraltro a TIM di dismettere a sua volta una parte dei raccordi che vanno dal permutatore di confine al suo permutatore e quindi liberare spazio sul suo permutatore. Non appare nemmeno ragionevole che TIM, a seguito della richiesta di dismissione di un modulo N3 da parte dell'OAO, continui, seppur l'OAO non occupi più spazi in centrale, ad addebitare i canoni relativi agli spazi,



alimentazione e condizionamento, solo in quanto il suddetto vincolo sulle 960 coppie per modulo non è rispettato.

82. Ciò premesso, l'Autorità ritiene, al fine di contemperare diversi aspetti sia di natura gestionale che economica evidenziati al punto precedente, che a seguito di una richiesta OAO di dismissione di moduli N3 secondo le procedure previste in OR, TIM debba, fatto salvo addebitare i contributi *una tantum* di disattivazione modulo N3 e, se del caso, i contributi *una tantum* per attività di smontaggio per singolo modulo base come da OR, cessare la fatturazione dei canoni (spazi, alimentazione e condizionamento). Tuttavia, si ritiene che l'OAO debba liberare le risorse al permutatore (strisce) entro 4 mesi dalla dismissione del modulo N3 in modo da rispettare il vincolo di un numero di coppie sul permutatore per modulo N3 al più pari a 960. Qualora trascorsi 4 mesi, l'OAO non abbia provveduto a liberare strisce sul permutatore onde rispettare il suddetto vincolo di 960 coppie per modulo N3, TIM potrà applicare un canone che tenga conto dell'occupazione di spazi al permutatore, fino a quando l'OAO non abbia provveduto. A tale riguardo, l'Autorità ritiene ragionevole applicare la quota mensile di costi che, nell'ambito del canone WLR, va a remunerare il permutatore e pari a 0,32 euro/coppia/mese. Ne deriva un canone di utilizzo mensile, per ogni striscia in eccesso sul permutatore rispetto al limite di cui sopra, pari a 19,20 euro/mese. Per le richieste di dismissione moduli N3 effettuate prima dell'adozione della presente delibera, i suddetti 4 mesi decorrono dalla pubblicazione della presente delibera.
83. Con riferimento alla richiesta degli OAO (punto D.17, ultimo capoverso, allegato A) di efficientare i contributi *una tantum* di disattivazione modulo N3, si evidenzia che tali contributi già risultano, rispetto all'anno 2018, efficientati per gli anni 2019 e 2020 del 2% annuo, secondo quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS.

➤ ***Criticità nella sostituzione delle batterie/stazioni di energia/impianti di condizionamento obsoleti nelle centrali aperte all'unbundling***

84. In relazione alla richiesta degli OAO, di cui al punto D.18 dell'allegato A, circa l'obsolescenza di batterie/stazioni di energia/impianti di condizionamento nelle centrali ULL, si richiama che nell'ambito dell'offerta di riferimento 2019-2020, è indicato quanto segue:

“Qualora rilevata l'obsolescenza è cura di Telecom Italia informare l'Operatore della criticità della sua componente infrastrutturale e proporre il ripristino secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a cura Operatore, la sostituzione della componente infrastrutturale che risulti obsoleta in relazione alle specifiche tecniche che recepiscono i parametri qualitativi garantiti dal costruttore;*
- a cura Operatore, chiedere laddove possibile l'utilizzo delle infrastrutture di Telecom Italia con adeguamento delle condizioni economiche (passaggio da “Fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori” a “Fornitura con impianti di Telecom Italia”).”*



A tal riguardo, nel corso delle attività istruttorie, TIM, anche al fine di superare le situazioni di stallo venutesi a creare per mancanza di riscontro da parte degli operatori e/o per unità di intenti da parte degli stessi (si richiama che le sali ULL sono condivise da più OAO per cui i relativi interventi e costi vanno condivisi tra gli stessi), ha proposto un processo che la stessa intende applicare nel caso in cui TIM rilevi l'obsolescenza (o la comprovata necessità di sostituzione, ad es. per mancato rispetto dei parametri di funzionamento previsti dalle normative tecniche o eccessiva rumorosità) di componenti infrastrutturali degli Operatori in una determinata sala ULL, accertata sulla base delle specifiche tecniche che recepiscono i parametri qualitativi garantiti dal costruttore e le normative di standardizzazione vigenti in merito.

Il suddetto processo è descritto al punto D.29 dell'allegato A, a cui si rimanda per i relativi dettagli.

Ciò premesso l'Autorità, fermo restando che TIM debba fornire agli OAO i preventivi di spesa adeguatamente dettagliati nelle sue specifiche componenti di costo, ritiene che il processo dalla stessa indicato possa essere adottato, fatto salvo incrementare da 15 gg solari a 30 gg solari il tempo entro cui gli operatori interessati dovranno fornire riscontro alla comunicazione di TIM.

85. Con riferimento alla richiesta degli OAO, secondo i quali, nel caso di utilizzo delle infrastrutture di Telecom Italia, con adeguamento delle condizioni economiche relative al canone ricorrente annuale (passaggio da "Fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori" a "Fornitura con impianti di Telecom Italia"), *non debba essere previsto alcun costo aggiuntivo per gli OAO rispetto ai costi ("costi impianti e specifici OLO")*, che secondo un OAO andrebbero altresì efficientati, già inclusi nell'adeguamento del canone ricorrente previsto in OR", si ritengono esaustivi i chiarimenti forniti al riguardo da TIM (si evidenzia, in particolare, che l'attività di spostamento da impianto OAO a impianto TIM non rientra nella voce di costo di adeguamento del canone e va, quindi, remunerata come attività di manutenzione straordinaria). I costi di tale contributo aggiuntivo vanno adeguatamente dettagliati da parte di TIM onde consentire agli OAO gli opportuni riscontri. Al riguardo, si richiama, altresì, che sia nel caso di "Fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori" che nel caso di "Fornitura con impianti di Telecom Italia", la componente di costo relativa ai "costi impianti e specifici OLO" per gli anni 2019-2020, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, è stata efficientata del 2% annuo.

➤ ***Criticità nelle richieste di TIM di spostamento della sala OLO in centrali aperte all' unbundling***

86. Con riferimento alle considerazioni di alcuni OAO, di cui al punto D.19 dell'allegato A, che segnalano che, nel corso degli ultimi mesi, TIM ha inviato alcune richieste di spostamento della sala OLO in centrali aperte al servizio ULL (perché, ad esempio, il contratto di locazione di TIM è scaduto e non è stato rinnovato), preso atto di quanto rappresentato da TIM (punto D.30 dell'allegato A), si rimanda all'analogo tema di cui al successivo punto 89.

➤ ***FWA e decommissioning***



87. Con riferimento alle osservazioni degli OAO, di cui al punto D.20 dell'allegato A, circa l'attuale assenza di un'offerta regolamentata per il servizio *wholesale FWA*, si richiama che, con comunicazione del 21 maggio 2020, l'Autorità ha avviato il tavolo tecnico avente ad oggetto la definizione dell'offerta di accesso *wholesale FWA* di TIM, a cui si rimanda.
88. Parimenti, in relazione alla richiesta degli OAO di cui al punto D.21 dell'allegato A, si rappresenta che nell'ambito dello stesso tavolo tecnico avviato con comunicazione del 21 maggio 2020, saranno definite le procedure di migrazione degli accessi attestati su centrali in *decommissioning*.
89. Sul tema evidenziato da alcuni OAO, di cui al punto D.22 dell'allegato A, che segnalano che da alcuni anni è in corso un processo di *switch-off off-line* non strutturato (cioè indipendente dal cosiddetto piano di *switch off* regolamentato) che deriva dalla chiusura da parte di TIM di numerose centrali che vengono smantellate per problematiche di varia natura (tra cui appaiono quantitativamente rilevanti il mancato rinnovo dei contratti di locazione di TIM e lo sfratto), si rimanda alle attività di vigilanza dell'Autorità sul *decommissioning* nel corso delle quali potranno essere svolti gli opportuni approfondimenti e, conseguentemente, adottate le eventuali misure del caso.

III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI WLR PER GLI ANNI 2019 E 2020

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 193/19/CIR

90. In data 18 ottobre 2019, Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 348/19/CONS, le offerte di riferimento per il servizio WLR per gli anni 2019 e 2020. In data 20 novembre 2019 Telecom Italia ha altresì pubblicato la versione di tali offerte dove sono indicate le modifiche rispetto all'Offerta di Riferimento 2018.
91. Si riportano, di seguito, le preliminari verifiche e approfondimenti dell'Autorità di cui all'allegato B (documento di consultazione) della delibera n. 193/19/CIR.

Canoni dei servizi WLR

92. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR si rilevava, che nell'ambito dell'offerta di riferimento WLR 2019-2020, Telecom Italia ha riportato dei canoni (POTS: **10,73 €/mese/linea** per il 2019 e **10,88 €/mese/linea** per il 2020; ISDN BRA: **13,34 €/mese/accesso** per il 2019 e **13,49 €/mese/accesso** per il 2020; ISDN PRA: **6,77 €/mese/canale** per il 2019 e **6,78 €/mese/canale** per il 2020) che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS**. Anche i canoni delle prestazioni associate al servizio WLR risultano essere, per gli anni 2019 e 2020, in linea a quanto previsto all'art. 48, commi 4 e 5, della delibera n. 348/19/CONS. È fatta eccezione per la prestazione di "*Cambio numero e Trasloco – Avviso di nuovo numero*" relativamente alla quale TIM ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, per la clientela non residenziale, un canone indifferenziato per accessi POTS e ISDN (16,59 €/mese nel 2019, 16,78 €/mese nel 2020), mentre nel 2018 tali canoni erano differenziati per accessi POTS (11,62 €/mese) e ISDN (17,00 €/mese).



Contributi una tantum dei servizi WLR

93. I contributi *una tantum* dei servizi WLR sono stati formulati da Telecom Italia, per gli anni 2019-2020, **applicando correttamente un tasso di efficientamento annuale del 2%** a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018. È fatta eccezione per:

- il contributo di intervento a vuoto in *provisioning (on-field e on-call)* per il quale si rileva un prezzo, proposto da TIM in offerta di riferimento per gli anni 2019-2020, di 4,49 € (a fronte del medesimo valore di 4,49 € approvato per il 2018), allineato al costo di gestione ordine;
- il contributo di *attivazione linea aggiuntiva, non attiva o da installare* che risulta essere pari 81,53 € per il 2019 e 2020 (a fronte di 48,51 € approvato per il 2018 in linea a quanto previsto per lo stesso anno per il contributo di attivazione ULL LNA);
- il contributo di *attivazione WLR su linea attiva e su linea non attiva* che risulta essere pari a 5,25 € per il 2019 e 5,24 € per il 2020 (a fronte di 5,26 € approvato per il 2018);
- il contributo di *disattivazione WLR e contestuale cessazione linea* che risulta essere pari a 8,66 € per il 2019 e 8,61 € per il 2020 (a fronte di 8,70 € approvato per il 2018) in linea a quanto previsto per lo stesso anno per il contributo di cessazione ULL;
- il contributo di *attivazione WLR su linea in bitstream naked o in ULL* che risulta essere pari a 42,52 € per il 2019 e 42,14 € per il 2020 (a fronte di 42,91 € approvato per il 2018);
- il contributo di *attivazione WLR su linea SLU o VULA naked* che risulta essere pari a 58,60 € per il 2019 e 58,06 € per il 2020 (a fronte di 59,15 € approvato per il 2018).

94. Al riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, Telecom Italia ha rappresentato quanto segue.

Contributo di attivazione linea aggiuntiva, non attiva o da installare

Il contributo per gli anni 2019 e 2020 del servizio WLR su linea aggiuntiva, pari a 81,53 €, è stato calcolato analogamente al contributo per gli anni 2019 e 2020 della linea non attiva dell'ULL pari a 81,98 €, al netto del *mark up* del 10% sul costo di gestione ordine.

Contributo di attivazione del servizio WLR su linea attiva e su linea non attiva

TIM ha calcolato i valori del contributo di attivazione WLR su linea attiva e non attiva di cui alla tabella 6 dell'OR 2019 – 2020, in continuità con quanto approvato dall'Autorità per gli anni precedenti, tuttavia tenendo conto, per gli anni 2019 e 2020, dell'aggiornamento dei valori del costo orario della manodopera. Nella tabella seguente è riportata la ricostruzione dei valori.



		2019	2020
Ricezione ordinativo e lavorazione: Media ponderata	(min)	Euro	Euro
di cui ricezione ordinativo e lavorazione automatica (95%)		4,49	4,49
di cui ricezione ordinativo e lavorazione manuale (5%)	27	19,73	19,53
Costo orario della manodopera		43,85	43,41
Totale		5,25	5,24

Al riguardo, TIM evidenzia che tale contributo rientra, come indicato con delibera n. 100/19/CIR, tra i contributi WLR che l'Autorità ha inteso rivalutare per l'anno 2018.

Contributo di attivazione WLR su linea in bitstream naked o in ULL

In linea con quanto riportato nel punto precedente, TIM ha calcolato tali contributi usando i tempi approvati dall'Autorità negli anni precedenti ed aggiornando il costo orario della manodopera efficientato dell'1% annuo.

	Costo orario manodopera	T attività (h)	Attivazione WLR	Euro
2019	43,85	0,85	5,25	42,52
2020	43,41	0,85	5,24	42,14

Contributo di attivazione WLR su linea SLU o VULA naked

Anche in tal caso, TIM ha calcolato i contributi in oggetto usando i tempi approvati dall'Autorità negli anni precedenti ed aggiornando il costo orario della manodopera efficientato dell'1% annuo.

	Costo orario manodopera	T attività (h)	Attivazione WLR	Euro
2019	43,85	1,22	5,25	58,60
2020	43,41	1,22	5,24	58,06

95. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di TIM per i servizi WLR per gli anni 2019 e 2020, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento. In allegato A (sez. II) alla presente delibera sono riportate le sintesi delle considerazioni svolte al riguardo dagli OAO e ulteriori chiarimenti forniti da TIM.

Le conclusioni dell'Autorità agli esiti della consultazione pubblica

96. Con riferimento alla prestazione di "Cambio numero e Trasloco – Avviso di nuovo numero" (di cui all'osservazione di un OAO riportata al punto D.31 dell'allegato A) relativamente alla quale TIM ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, per la clientela non residenziale, un canone indifferenziato per accessi POTS e ISDN

(16,59 €/mese nel 2019, 16,78 €/mese nel 2020), mentre nel 2018 tali canoni erano differenziati per accessi POTS (11,62 €/mese) e ISDN (17,00 €/mese), si rimanda ai chiarimenti forniti al riguardo da parte di TIM (punto D.33 dell'allegato A). Si ritiene, pertanto, che TIM debba riformulare la tabella 5, dell'offerta di riferimento WLR 2019-2020, secondo l'*errata corrige* dalla stessa indicata, relativamente alla prestazione di *Cambio numero e Trasloco – Avviso di nuovo numero* per clientela non residenziale.

97. Per quanto concerne i contributi *una tantum* dei servizi WLR (di cui alla richiesta degli OAO al punto D.32 dell'allegato A), l'Autorità richiama quanto riportato nel documento di consultazione e quanto rappresentato in relazione ai servizi di accesso disaggregato per gli anni 2019-2020 agli esiti della presente consultazione pubblica. Alla luce di quanto sopra si ottengono, per i contributi *una tantum* dei servizi WLR, di cui alla Tabella che segue, i costi corrispondentemente indicati per gli anni 2019-2020. Nella Tabella che segue è riportato anche un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2018 e le relative proposte di TIM per gli anni 2019 e 2020.

	2018	TIM 2019	AGCOM 2019	TIM 2020	AGCOM 2020
Attivazione WLR su linea attiva e su linea non attiva	5,26 €	5,25 €	5,36 €	5,24 €	5,35 €
Attivazione linea aggiuntiva, non attiva o da installare	48,51 €	81,53 €	51,02 €	81,53 €	51,02 €
Disattivazione WLR e contestuale cessazione linea	8,70 €	8,66 €	8,76 €	8,61 €	8,72 €
Attivazione WLR su linea unbundling o bitstream naked	42,91 €	42,52 €	42,63 €	42,14 €	42,24 €
Attivazione WLR su linea SLU o VULA naked	59,15 €	58,60 €	58,71 €	58,06 €	58,16 €
Intervento a vuoto on-call in provisioning	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €
Intervento a vuoto on-field in provisioning	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €
Intervento a vuoto on-call in assurance	14,76 €	14,47 €	14,47 €	14,18 €	14,18 €
Intervento a vuoto on-field in assurance	70,13 €	68,72 €	68,72 €	67,35 €	67,35 €

IV. LEOFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE NGAN, PER IL SERVIZIO DI ACCESSO *END TO END* E PER I SERVIZI DI *BACKHAUL* PER GLI ANNI 2019 E 2020

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 193/19/CIR

98. In data 15 ottobre 2019 Telecom Italia ha pubblicato l'offerta di riferimento per il servizio di accesso *End to End* per l'anno 2019. In data 18 ottobre 2019 Telecom Italia ha altresì pubblicato, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 348/19/CONS, le offerte di riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN (*Infrastrutture di posa locali e aeree, Tratte di adduzione, Fibre ottiche primarie e secondarie, Segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*) e per i servizi di

backhaul per gli anni 2019 e 2020. In data 13 e 18 novembre 2019, Telecom Italia ha pubblicato le versioni di tali offerte dove sono indicate le modifiche rispetto all’Offerta di Riferimento 2018.

99. Si riportano, di seguito, le preliminari verifiche e approfondimenti dell’Autorità di cui all’allegato B (documento di consultazione) della delibera n. 193/19/CIR.

Canoni e contributi una tantum per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN

100. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si rilevava che nell’ambito delle offerte di riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN, Telecom Italia ha riportato dei canoni per gli anni 2019-2020 (vedasi **Tabella 7** che segue) che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS.**

Servizio	2019	2020
Segmento di terminazione in rame (€/mese)	0,47	0,47
Infrastrutture civili - IRU 15 anni/metro	7,11 fino a 2 minitubi, 5,81, fino a 3 minitubi, 4,91 fino a 4 minitubi, 4,26 fino a 5 minitubi	7,11 fino a 2 minitubi, 5,81, fino a 3 minitubi, 4,91 fino a 4 minitubi, 4,26 fino a 5 minitubi
Infrastrutture aeree – IRU 15 anni/metro	3,96	3,96
Infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo a tratta	377,19	377,19
Fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	2.378,37	2.434,52
Fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.520,99	1.544,36
Accesso al segmento di terminazione in fibra- canone mensile	2,80	2,80

Tabella 7: Canoni 2019-2020 proposti da TIM per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN

101. Si rilevava, altresì, che i contributi *una tantum* della suddetta offerta di riferimento sono stati formulati da Telecom Italia, per gli anni 2019-2020, applicando **correttamente un tasso di efficientamento annuale del 2%** a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018.

Canoni e contributi una tantum per il servizio di accesso End to End

102. Per quanto riguarda l’offerta *End to End* 2019, nell’ambito del documento di consultazione si rilevava che TIM ha riportato un canone del servizio di accesso *End to End* (valevole fino al 7 agosto 2019) di **42,26 €/mese** (a fronte di 54,39 €/mese approvato per il 2018 e, quindi, con una riduzione del circa 22,3%)²². Al riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, TIM ha rappresentato che tale canone (42,26 €/mese) è stato ottenuto dalla somma dei prezzi del segmento di terminazione in fibra, della fibra spenta in rete secondaria e della fibra spenta in

²² Per gli accessi E2E già attivi alla data dell’8 agosto 2019, TIM ha l’obbligo di continuare a fornire i servizi dell’OR E2E sulla base delle condizioni economiche definite nell’OR 2019, fino al 7 agosto 2020.

rete di primaria come definiti dall'art. 46, comma 2, della delibera n. 348/19/CONS. Nella tabella seguente è riportato il calcolo effettuato.

Canone del servizio di accesso End to End	Euro
Fibra spesa in rete primaria	
Investimento - IRU 15 ANNI	2.378,37
Rata annua	288,82
Fibra spesa in rete secondaria	
Investimento - IRU 15 ANNI	1.520,99
Rata annua	184,70
Totale Fibra spesa in primaria e secondaria	
Investimento	3.899,36
Rata annua	473,52
Totale Costi mensili Fibra in primaria e secondaria	39,46
Segmento di terminazione	2,80
Totale Costi mensili	42,26

103. Si rilevava, altresì, che i contributi *una tantum* dell'offerta di riferimento E2E sono stati formulati da Telecom Italia, per l'anno 2019, **applicando correttamente un tasso di efficientamento annuale del 2%** a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018. Si evidenziava, tuttavia, che TIM ha introdotto un contributo per *aggiornamento cartografia e banca dati alfanumerica, per ogni SdF seguito dall'ordine* pari a 276,26 €, non presente nelle precedenti offerte di riferimento. Al riguardo, TIM ha rappresentato che tale *contributo per aggiornamento cartografia e banca dati alfanumerica, per ogni SdF seguito dall'ordine*, pari a 276,26 €, è stato calcolato come riportato nella tabella seguente.

	minuti	Costo orario manodopera (Euro/ora)	Euro
2019	378	43,85	276,26

104. Si evidenziava, altresì, che TIM nell'ambito dell'offerta di riferimento E2E per l'anno 2019 ha introdotto una nuova sezione relativa al servizio di accesso *End to End "Eurosud"*. Trattasi, in particolare, di una specifica tipologia di *End to End* in Fibra Ottica che terminano in un edificio PAC/PAL (Pubblica Amministrazione Centrale/Pubblica Amministrazione Locale) a partire dalla rispettiva Centrale di pertinenza di Telecom Italia. Tali collegamenti in fibra sono stati realizzati da Telecom Italia a seguito dell'aggiudicazione dei cosiddetti bandi "Eurosud" emanati da Infratel e sono stati posati nel rispetto delle modalità tecniche e delle coperture previste in tali bandi. Per tale tipologia di *End to End*, TIM prevede l'applicazione per l'anno 2019 delle stesse condizioni tecnico-economiche degli *End to End* (tipologia "standard") Linea Non Attiva e Linea Attiva, ad eccezione del contributo per lo Studio di Fattibilità Linea Non Attiva (pari a 338,63 €, - 31,3% rispetto all'offerta *standard*), del contributo di Attivazione LNA (pari a 143,13 €, - 42,8% rispetto all'offerta *standard*), dello SLA dello Studio di Fattibilità e dello SLA di fornitura, che, in considerazione delle suddette specificità tecniche realizzative, sono migliorativi rispetto a quelle degli *End to End* Linea Non Attiva dell'offerta *standard*.

105. A tale riguardo TIM, nel corso delle attività preistruttorie, ha rappresentato che le richieste di SdF dei collegamenti in fibra ottica *End to End “EuroSud”* LNA e le relative richieste di fornitura sono gestite in modalità semi-automatica e lo scambio informativo con l’OAO avviene via *mail*. Le tabelle seguenti mostrano le modalità di calcolo del:

- contributo relativo allo SdF Linea Non Attiva, pari a 338,63 €;
- contributo di attivazione LNA, pari a 143,13 €.

Studio di fattibilità

	Minuti	Euro
Gestione ordine		11,58
Ricezione modulo di richiesta dello SdF e verifiche formali/contrattuali sul modulo ricevuto	67,5	49,33
Verifiche di accettazione e scambi di documentazione con OAO per la gestione dell’esito dello SdF	100	73,08
Verifica collocazione OAO e gestione scambi di informazioni con le strutture TIM che svolgono lo SdF	60	43,85
Verifica di disponibilità della fibra richiesta e gestione dello scambio informativo	220	160,78
Totale Attività esecuzione SdF	447,5	327,05
Totale (attività + gestione ordine)		338,63

Attivazione LNA

	Minuti	Euro
Gestione ordine		11,58
Spostamento	30	21,93
Permuta in centrale	60	43,85
Spostamento	30	21,93
Intervento in sede cliente	60	43,85
Totale Attivazione LNA	180	131,55
Totale (attività+ gestione ordine)		143,13

Costo gestione ordine		
costo orario manodopera (Euro/ora)	43,85	
gestione ordine automatico (4,49 Euro)	30%	1,35 Euro
gestione ordine manuale (20)	70%	10,23 Euro
Tot gestione ordine		11,58 Euro

Canoni e contributi una tantum per i servizi di backhaul

106. Per i servizi di *backhaul*, nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si rilevava che i canoni delle infrastrutture di posa di *backhaul* per gli anni 2019-2020 sono stati allineati da TIM a quanto previsto per le



infrastrutture di posa locali per gli stessi anni (**ciò in linea a quanto previsto negli anni precedenti**).

107. Mentre i canoni delle fibre ottiche di *backhaul* per gli anni 2019-2020, sono stati mantenuti da TIM, non essendoci specifiche previsioni nella delibera n. 348/19/CONS, pari a quanto approvato per il 2017 e il 2018²³.

108. I contributi *una tantum* dell'offerta di riferimento per i servizi *backhaul* sono stati formulati da Telecom Italia, per gli anni 2019-2020, applicando **correttamente un tasso di efficientamento annuale del 2%** a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018.

109. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di TIM per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN, *End to End* e servizi di *backhaul*, per gli anni 2019 e 2020, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento. In allegato A (sez. III) alla presente delibera sono riportate le sintesi delle considerazioni svolte al riguardo dagli OAO e ulteriori chiarimenti forniti da TIM.

Le conclusioni dell'Autorità agli esiti della consultazione pubblica

➤ Infrastrutture NGAN

110. Si evidenzia, in via preliminare, come già rappresentato nel documento di consultazione, che Telecom Italia ha riportato nell'ambito delle offerte di riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN, dei canoni per gli anni 2019-2020 che risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS. Si ritiene, pertanto, che nessuna modifica possa essere al riguardo disposta.

111. Con riferimento alle considerazioni di un OAO di cui al punto D.34 dell'allegato A, l'Autorità ha avviato le conseguenti verifiche nell'ambito dei pertinenti procedimenti di vigilanza che attengono a segnalate ipotesi di violazione della normativa vigente.

➤ Tratte di adduzione

112. Con riferimento alla richiesta di un OAO (cfr. punto D.35 dell'allegato A), di definire le modalità per l'accesso alle tratte di adduzione da equipaggiare a cura dell'operatore, si richiama che l'Autorità, con delibera n. 100/19/CIR (punto D.67), ha previsto che *“per quanto specificatamente riguarda la richiesta dell'OAO di poter accedere alle tratte di adduzione della rete TIM prevedendo la possibilità di equipaggiarle (per proprio conto) con minitubi, l'Autorità ritiene*

²³ Si richiama che il canone delle fibre ottiche di *backhaul* per l'anno 2017, confermato anche per il 2018, è stato ottenuto a partire dal canone annuo di una coppia di fibre nella rete di giunzione, pari a 0,274 €/m/coppia sulla base dei dati contabili forniti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi *terminating Ethernet*, ed applicando un *mark-up* dell'ordine del 16% per la manutenzione correttiva.



che, laddove tecnicamente fattibile, ed analogamente a quanto previsto per le infrastrutture di posa locali, TIM debba prevedere la possibilità di equipaggiamento delle tratte di adduzione a cura dell'OAO, secondo modalità tecniche da concordare tra le parti nel rispetto del principio di integrità della rete TIM". Si ribadisce, pertanto, l'invito per le parti a confrontarsi al fine di pervenire ad una soluzione condivisa. Per tale questione, come in casi analoghi, l'Autorità, in caso di segnalata persistente diversità di vedute, si riserva di svolgere, anche su richiesta delle parti, un tavolo di confronto tecnico.

➤ **Offerte massive per Infrastrutture di Posa e Adduzione di TIM**

113. Con riferimento alle richieste di un OAO (cfr. punto D.36 dell'allegato A), circa la proposta di TIM delle seguenti offerte massive per infrastrutture di posa e adduzione:

1. *Offerta "massiva per Area Armadio" di Infrastrutture di Posa Locali e Aeree*²⁴;
2. *Offerta "massiva per Comune" di Infrastrutture di Posa Locali e Aeree (relativa ai Comuni nelle Aree Bianche)*²⁵;
3. *Offerta "massiva" (per area Armadio) di Infrastrutture di Adduzione*²⁶;

²⁴ **Offerta "massiva per Area Armadio" di Infrastrutture di Posa Locali e Aeree:** prevede la cessione all'Operatore in IRU di (i) Minitubi per Tratta di Infrastruttura di Posa Locale; (ii) Posizione Cavo per Tratta di Infrastruttura di Posa Aerea, sia in palificata sia in facciata su fune portante.

L'Operatore, fin da subito, può richiedere con un unico ordine tutte le Infrastrutture di Posa Locali e Aeree di proprio interesse ricadenti nell'area di influenza di un armadio stradale di TIM, velocizzando in tal modo la propria fase progettuale e beneficiando delle sinergie derivanti dalla possibilità di richiedere in un unico ordine tutte le Infrastrutture di Posa Locali e Aeree di un'Area Armadio di interesse. Per ogni Area Armadio, l'Operatore richiede un unico studio di fattibilità per tutte le Infrastrutture di interesse e, ad esito della fattibilità di TIM, procede ad occupare le Infrastrutture dichiarate disponibili consuntivandone l'occupazione a conclusione del progetto.

²⁵ **Offerta "massiva per Comune" di Infrastrutture di Posa Locali e Aeree:** prevede la cessione all'Operatore in IRU di (i) Minitubi per Tratta di Infrastruttura di Posa Locale; (ii) Posizione Cavo per Tratta di Infrastruttura di Posa Aerea, sia in palificata sia in facciata su fune portante.

L'Operatore, fin da subito, può richiedere con un unico ordine tutte le Infrastrutture di Posa Locali e Aeree di proprio interesse nei Comuni ricadenti nelle Aree Bianche (anche dette cluster C e D), come definite da Infratel, velocizzando in tal modo il proprio processo di progettazione dell'intervento infrastrutturale con conseguenti benefici nella fase pre-realizzativa (es. richiesta permessi/autorizzazioni) e realizzativa vera e propria. A questo si aggiunge un ulteriore beneficio per le sinergie derivanti dalla possibilità di richiedere in un unico ordine tutte le Infrastrutture di Posa Locali e Aeree di un Comune di interesse. Per ogni Comune, l'Operatore richiede un unico studio di fattibilità per tutte le Infrastrutture di interesse e, ad esito della fattibilità di TIM, procede ad occupare le Infrastrutture dichiarate disponibili consuntivandone l'occupazione a conclusione del progetto.

²⁶ **Offerta "massiva" di Infrastrutture di Adduzione:** prevede la cessione all'Operatore in IRU di Tratta di Adduzione (minitubo) per Infrastruttura di Adduzione.

L'Operatore può richiedere con un unico ordine tutte le Infrastrutture di Adduzione di proprio interesse ricadenti nell'area di influenza di un armadio stradale di TIM, velocizzando in tal modo il proprio



L'Autorità, svolti gli approfondimenti istruttori, anche alla luce dei chiarimenti forniti da TIM di cui ai punti D.38 e D.39 dell'allegato A, ritiene, allo stato, di non disporre modifiche circa le condizioni tecniche e gestionali della proposta di TIM riguardante l'offerta massiva di *Infrastrutture di Posa Locali e Aeree e Adduzioni*, peraltro di nuova introduzione. Eventuali criticità (tecniche e gestionali) che emergeranno da una prima esperienza maturata a seguito dell'effettivo utilizzo dell'offerta in questione, potranno essere segnalate agli uffici per gli approfondimenti e le misure del caso.

Per quel che riguarda gli aspetti economici delle suddette Offerte massive, si richiama che la proposta di offerta di TIM prevede che:

- il prezzo dell'IRU è allineato con le Offerte di Riferimento vigenti di TIM;
- il prezzo dei contributi, calcolato di volta in volta in funzione delle richieste e partendo dai valori ad OR, beneficerà delle sinergie operative derivanti dall'effettuare un'unica richiesta per tutte le infrastrutture di interesse.

Al riguardo si ritiene che TIM, anche in relazione alle condizioni economiche IRU delle infrastrutture passive, ed in particolare di quelle locali, debba tener conto, come per i contributi *una tantum*, delle maggiori efficienze derivanti dall'incremento, a livello geografico, della domanda. In particolare, per le infrastrutture di posa locali, l'Autorità ritiene che TIM debba applicare le condizioni economiche previste dalla delibera n. 348/19/CONS per l'anno 2020 nel caso di 5 minitubi (4,26 €/metro) anche nel caso di richiesta di un singolo minitubo, purchè facente parte di un ordine massivo per area Armadio o Comune nel caso di aree bianche.

➤ **End to End**

processo di progettazione dell'intervento infrastrutturale con conseguenti benefici nella fase pre-realizzativa (es. richiesta permessi/autorizzazioni) e realizzativa vera e propria. A questo si aggiunge un ulteriore beneficio per le sinergie derivanti dalla possibilità di richiedere in un unico ordine tutte le Infrastrutture di Adduzione di un'Area Armadio di interesse.

L'Offerta è disponibile, fin da subito, per le Infrastrutture di Adduzione "già equipaggiate con minitubi". Nel corso del 2020 sarà disponibile anche l'Offerta per le Infrastrutture di Adduzione "da equipaggiare con minitubi" a cura dell'Operatore, laddove tecnicamente fattibile. TIM è comunque disponibile fin da subito a concordare con gli Operatori interessati modalità di fornitura "a progetto".

Per ogni Area Armadio, l'Operatore richiede un unico studio di fattibilità per tutte le Infrastrutture di Adduzione relative agli indirizzi di interesse e, ad esito della fattibilità di TIM, procede ad occupare le Tratte di Adduzione dichiarate disponibili consuntivandone l'occupazione a conclusione del progetto.

Per quel che riguarda gli aspetti economici delle suddette Offerte massive:

- *il prezzo dell'IRU è allineato con le Offerte di Riferimento vigenti di TIM;*
- *il prezzo dei contributi, calcolato di volta in volta in funzione delle richieste e partendo dai valori ad OR, beneficerà delle sinergie operative derivanti dall'effettuare un'unica richiesta per tutte le infrastrutture di interesse.*



114. Per quanto riguarda l'offerta di riferimento *End to End* per l'anno 2019, l'Autorità, nel richiamare quanto riportato nell'ambito del documento in consultazione (precedenti punti 102-105), ritiene, non avendo peraltro gli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica sollevato particolari criticità e osservazioni di merito, approvare quanto relativamente proposto da TIM.

➤ ***Servizi di backhaul***

115. Parimenti, in relazione all'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* per gli anni 2019-2020 e alle richieste degli OAO di cui al punto D.37 dell'allegato A, l'Autorità, alla luce degli approfondimenti effettuati, conferma quanto già rappresentato nei passati procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento (vedasi delibera n. 117/18/CIR) in merito ad analoghe richieste sollevate dagli OAO.

116. In relazione alle condizioni economiche, non essendo emerse nel corso delle attività istruttorie evidenze tali da richiedere una modifica rispetto a quanto relativamente riportato nel documento di consultazione (precedenti punti 106-108) – al riguardo gli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica non hanno sollevato particolari criticità e osservazioni di merito - l'Autorità ritiene di approvare le condizioni economiche previste da TIM per gli anni 2019-2020 per i servizi di *backhaul*.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa per gli anni 2019 e 2020)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2019 e 2020, relative ai: *i*) servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e servizi di co-locazione (pubblicate in data 22 ottobre 2019); *ii*) servizio *Wholesale Line Rental* (pubblicate in data 18 ottobre 2019); *iii*) servizi di accesso alle infrastrutture NGAN, *End to End* e servizi di *backhaul* (pubblicate in data 15-18 ottobre 2019); fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 9 del presente articolo 1.
2. Telecom Italia applica, per gli anni 2019 e 2020, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su linea attiva (senza NP) e non attiva e cessazione, e conseguentemente i contributi *una tantum* da questi dipendenti, quanto indicato nella tabella seguente.



Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2019	AGCOM 2020
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 24,06	€ 24,06
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 51,02	€ 51,02
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 37,60	€ 37,60
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 74,25	€ 74,25
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	€ 74,25	€ 74,25
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (senza NP)	€ 8,76	€ 8,72
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (senza NP)	€ 12,10	€ 12,02
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 24,06	€ 24,06
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 34,16	€ 34,16
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 35,74	€ 35,74
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 46,38	€ 46,38
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 10,07	€ 10,02
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 12,57	€ 12,49
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale SENZA portabilità del numero	€ 24,06	€ 24,06
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU		
1	€ 24,06	€ 24,06
3	€ 21,65	€ 21,65
5	€ 17,56	€ 17,56
10	€ 14,68	€ 14,68
15	€ 13,71	€ 13,71
20	€ 13,23	€ 13,23

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum* per intervento a vuoto in *provisioning (on-field e on-call)*, prevedendo, per gli anni 2019 e 2020, un costo pari a 4,49 €.
4. Telecom Italia, in relazione alle procedure per la gestione degli interventi a vuoto di *provisioning ed assurance*, applica, per gli anni 2019 e 2020, quanto relativamente approvato dall'Autorità con delibera n. 100/19/CIR in relazione all'offerta di riferimento per l'anno 2018.
5. Telecom Italia applica in relazione agli SLA/penali in *post provisioning* quanto indicato in premessa ai punti 64-68.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di cui alle Tabelle 11 e 12 dell'offerta di collocazione 2019-2020, relative al *servizio di manutenzione (programmata o correttiva di primo livello) comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard*, in linea a quanto riportato al punto 42 in premessa.
7. Telecom Italia applica, relativamente alla dismissione dei moduli N3 e, conseguentemente, alla dismissione delle risorse sul permutatore, quanto indicato al punto 82 in premessa.

8. TIM riformula la tabella 5 dell'offerta di riferimento WLR 2019-2020 secondo l'*errata corrige*, dalla stessa indicata al punto D.33 dell'allegato A alla presente delibera, relativamente alla prestazione di *Cambio numero e Trasloco – Avviso di nuovo numero* per clientela non residenziale.
9. Telecom Italia applica per i contributi *una tantum* dei servizi WLR, di cui alla Tabella che segue, i costi corrispondentemente indicati per gli anni 2019-2020.

	AGCOM 2019	AGCOM 2020
Attivazione WLR su linea attiva e su linea non attiva	5,36 €	5,35 €
Attivazione linea aggiuntiva, non attiva o da installare	51,02 €	51,02 €
Disattivazione WLR e contestuale cessazione linea	8,76 €	8,72 €
Attivazione WLR su linea unbundling o bitstream naked	42,63 €	42,24 €
Attivazione WLR su linea SLU o VULA naked	58,71 €	58,16 €
Intervento a vuoto on-call in provisioning	4,49 €	4,49 €
Intervento a vuoto on-field in provisioning	4,49 €	4,49 €
Intervento a vuoto on-call in assurance	14,47 €	14,18 €
Intervento a vuoto on-field in assurance	68,72 €	67,35 €

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica le offerte di riferimento, per gli anni 2019 e 2020, relative ai *i)* servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e servizi di co-locazione; *ii)* servizio *Wholesale Line Rental*; *iii)* servizi di accesso alle infrastrutture NGAN, *End to End* e servizi di *backhaul*, entro il 30 settembre 2020.
2. Le condizioni economiche, per gli anni 2019 e 2020, dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di cui al precedente comma 2, valide nel Resto d'Italia (fatta eventuale eccezione per il WLR per i Comuni di cui all'articolo 18 della delibera n. 348/19/CONS), come modificate dalla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone